*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 245**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 21 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale



### Ministero della salute

**Ministero dello sviluppo economico**



**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2014, n. **146**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 AGOSTO 2014, N. 119

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera *a)*, numero 2), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti», dopo le parole: «sia singola che di gruppo,» è inserita la seguente: «evidentemente» e dopo le parole: «di cui al primo periodo.» sono aggiunte le seguenti: «Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2"»;

dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni"».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera *a)* è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

"3-*ter*.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai minori di anni quattordici"»;

dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) all'articolo 9, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.

3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-*ter*, anche tenendo conto del diverso livello professionistico"».

All'articolo 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

3-*ter*. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici";

*b)* al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in gestione separata"».

All'articolo 5, comma 1:

alla lettera *a)*:

al numero 3), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e dopo le parole: «Commissioni territoriali.» sono aggiunte le seguenti: «Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva»;

dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione"»;

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dal Ministero degli affari esteri" sono inserite le seguenti: "anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale"»;

dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

«b-*bis*) all'articolo 15:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";

b-*ter*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "informazioni relative alla procedura" sono inserite le seguenti: ", alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,";

b-*quater*) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente"».

All'articolo 6:

al comma 2, dopo le parole: «la cui ripartizione è effettuata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi».

All'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica *Taser* per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera *a)*.

1-*ter*. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione».

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi».

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «euro 10.683.060» è inserita la seguente: «annui».
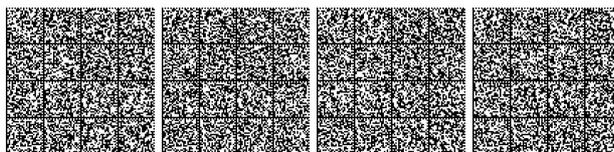
LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2616):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi), dal Ministro dell'interno (Alfano) e dal Ministro della giustizia (Orlando) il 22 agosto 2014.

Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 26 agosto 2014 con pareri delle Commissioni III, V, VII, VIII, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni I e II, in sede referente, l'8, 10, 17, 23, 25 e 29 settembre 2014.

Esaminato in Aula il 4, 9 settembre 2014; 1, 2, 7 ottobre 2014 ed approvato l'8 ottobre 2014.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1637):

Assegnato alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente, il 9 ottobre 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 12ª, 14 ª, e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 ottobre 2014.

Esaminato dalle Commissioni 1ª e 2ª, in sede referente, il 9 e 14 ottobre 2014.

Esaminato in Aula ed approvato il 15 ottobre 2014.

---

Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 125.

**14G00160**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2014.

**Adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, *ex* articolo 45, della legge n. 99/2009.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (di seguito: decreto legislativo n. 625/1996);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (di seguito: legge n. 99/2009), ed in particolare l'art. 45, che istituisce il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore (di seguito: il Fondo);

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 45 sopra citato che, in particolare, dispongono che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico sono definiti le modalità procedurali e di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti, nonché sono annualmente destinate le somme spettanti a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2010 (di seguito: decreto 12 novembre 2010) con il quale sono state definite le modalità procedurali di utilizzo del Fondo;

Vista la Convenzione stipulata con Poste Italiane SpA in data 29 dicembre 2012, nonché i relativi atti integrativi;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 96887 del 3 dicembre 2010, con la quale comunica la disponibilità a fornire i dati necessari all'iniziativa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2011 (di seguito: decreto 21 febbraio 2011) con il quale è stato ripartito l'importo del Fondo, costituito per le produzioni del 2009, fra le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi le cui produzioni non risultavano esentate dalla corresponsione dell'aliquota di prodotto della coltivazione (di seguito: royalty);
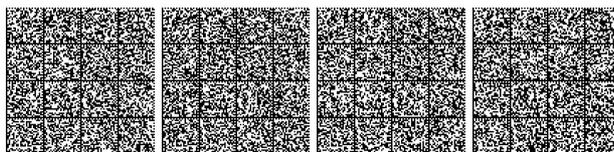
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011 (di seguito decreto 30 dicembre 2011) con il quale è stato ripartito l'importo del Fondo sopra indicato, costituito per le produzioni del 2010, fra le regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi le cui produzioni non risultavano esentate dalla corresponsione della royalty;

Vista la determina direttoriale 30 dicembre 2011 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è comunicato l'importo unitario della prima erogazione, pari a 100,70 euro, da accreditarsi sull'apposita carta elettronica distribuita agli aventi diritto della regione Basilicata;

Vista la determina direttoriale 29 ottobre 2012 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con la quale è comunicato l'importo unitario della seconda erogazione, pari a 140,25 euro, da accreditarsi sull'apposita carta elettronica distribuita agli aventi diritto della regione Basilicata;

Visto il comunicato direttoriale 18 giugno 2013 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, con il quale si dispone il termine per la presentazione di reclami correlati al mancato accreditamento ad alcuni beneficiari del bonus idrocarburi di 140,25 euro;

Considerato che la Regione Veneto ha impugnato innanzi il TAR del Lazio i provvedimenti attuativi dell'art. 45 della legge n. 99/2009 per ottenerne l'annullamento nelle parti in cui i medesimi non disponevano i benefici a favore dei residenti delle regioni che sono interessate dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore;

Considerato che il ricorso è stato accolto con sentenza n. 4172 del 9 maggio 2012 del Tar del Lazio, confermata con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013 del Consiglio di Stato;

Considerato che nelle more del giudizio l'attività di ripartizione e distribuzione del beneficio economico correlato al Fondo è proseguita a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4108 del 17 ottobre del 2012, che non ha ravvisato, in relazione all'ulteriore erogazione del beneficio a favore esclusivo di alcune regioni interessate alla coltivazione di idrocarburi, alcun serio pregiudizio per la regione ricorrente in quanto, nell'ipotesi di esito ad essa favorevole del giudizio, si sarebbero adottate le necessarie misure di conguaglio nei confronti delle prime;

Considerato che il Giudice amministrativo ha ritenuto che con l'istituzione del Fondo, alimentato in parte preponderante dall'aumento delle royalties a tal fine stabilito, il legislatore non ha inteso configurare un rapporto di tipo sinallagmatico tra il versamento dell'aliquota (peraltro da parte di soggetti diversi dai destinatari del *bonus*) e la destinazione dei benefici e che anche le attività correlate ai servizi di rigassificazione possono essere ricomprese nel concetto di produzione e che dunque le quote del Fondo possono essere calcolate utilizzando criteri come quello del valore della produzione effettuata nelle regioni interessate da impianti di rigassificazione, raffrontandolo con il valore della produzione connessa alle attività di estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. il Giudice Amministrativo ha ritenuto infine che l'accoglimento del ricorso "non va certo ad incidere sulla legittimità delle ulteriori attività poste in essere dall'Amministrazione (e, in particolare, sulla convenzione in data 29/12/2012….)" con Poste Italiane SpA;

Ritenuto necessario riformare i provvedimenti attuativi dell'art. 45 della legge n. 99/2009 alla stregua dei principi stabiliti dalle citate sentenze e definire modalità di utilizzo del Fondo con esse coerenti, procedendo sia ai conguagli inerenti la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2009, di importo pari a € 38.509.302,54, disposta con il citato decreto 21 febbraio 2011, sia ai conguagli inerenti la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2010, di importo pari ad € 55.322.098,87 disposta con il citato decreto 30 dicembre 2011 ripartendo gli importi fra le regioni interessate dalle produzioni, ivi comprese quelle non obbligate al pagamento delle royalties, calcolati in relazione alle estrazioni di idrocarburi ivi ottenute e alle attività di rigassificazione ivi effettuate;

Ritenuto necessario, inoltre, escludere dalla ripartizione e dalla erogazione del Fondo, fino al definitivo esito delle controversie, gli importi di € 1.231.765,20, oggetto di pignoramento disposto nel corso del 2013 a seguito di ingiunzione di pagamento e di € 46.216,38, disposto nello stesso anno a seguito di ulteriore ingiunzione di pagamento, entrambi a valere sul conto corrente infruttifero tramite il quale Poste Italiane Spa ha proceduto ad accreditare le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2010;

Ritenuto necessario corrispondere ai residenti della regione Basilicata il *bonus* idrocarburi di 140,25 euro di cui alla determina direttoriale 29 ottobre 2012, in relazione alle segnalazioni inoltrate in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013;

Considerato che le misure di compensazione e di conguaglio sopra riportate, oltre alle erogazioni originariamente previste dall'art. 45 della legge n. 99/2009, devono essere effettuate tramite le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2011, di importo pari a 78.953.276,51 euro;

Considerato che occorre inoltre definire la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2012, pari a 93.224.035,28 euro;

Considerato che, assolte le misure di compensazione per gli adeguamenti che si rendono necessari in attuazione delle sentenze del Giudice amministrativo e per le ulteriori necessità sopra richiamate, è emersa l'opportunità di erogare le risorse direttamente ai residenti,secondo le modalità dell'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, tenendo conto della disparità reddituale esistente fra i

richiedenti,contribuendo al sostegno economico dei residenti a reddditualità meno elevata e provvedendo a estendere anche ai residenti maggiorenni non patentati il beneficio economico individuale,

Decreta:

*Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

1. Il presente decreto è finalizzato all'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45, commi 4 e 5, della legge n. 99/2009, come chiarite dal Giudice amministrativo nelle sentenze richiamate in premessa, riformando il criterio di ripartizione delle somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, da calcolare in proporzione alle produzioni ivi ottenute, nonché a disporre modalità per migliorare il servizio attuato tramite la convenzione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 12 novembre 2010.

2. Il presente decreto stabilisce altresì le modalità necessarie al fine di una graduazione correlata alle fasce reddituali del beneficio economico individuale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 12 novembre 2010, nonché dell'assegnazione del medesimo beneficio ai residenti maggiorenni delle regioni interessate.

3. Il presente decreto stabilisce inoltre:

*a)* i conguagli che in ottemperanza alle sentenze del Giudice amministrativo devono essere eseguiti a valere sul Fondo costituito dalle aliquote di prodotto delle coltivazioni di idrocarburi del 2011;

*b)* le compensazioni inerenti i pignoramenti attuati sul conto corrente infruttifero tramite il quale Poste Italiane Spa ha proceduto ad accreditare le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2010;

*c)* le compensazioni inerenti il riconoscimento del beneficio economico di 140,25 euro a residenti della regione Basilicata in relazione alle segnalazioni inoltrate alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013.

*Capo II*

ADEGUAMENTO DELLE MODALITÀ PROCEDURALI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 99/2009

Art. 2.

*Integrazione delle finalità, definizioni e condizioni per il riconoscimento del beneficio economico individuale di cui al decreto 12 novembre 2010*

1. Nell'art. 1 del decreto 12 novembre 2010, le parole «a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida,» sono soppresse.

2. L'art. 2, comma 1, del decreto 12 novembre 2010 è sostituito dal seguente «1. Ai fini del presente decreto è definito, per il Fondo 2011 e 2012, «beneficiario» la persona fisica, maggiorenne, munita di patente di guida aggiornata e in corso di validità, che risulti residente nelle regioni interessate. È considerato titolo valido la patente rilasciata da Stati membri dell'Unione Europea o da ulteriori Stati con i quali vigono accordi di reciprocità in materia con l'Italia, nonché i certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, laddove intestati a maggiorenni. Dalla data di costituzione del Fondo per le produzioni del 2013 «beneficiario» è la persona fisica, maggiorenne, che risulti residente nelle regioni interessate.».

3. Per il riconoscimento del beneficio economico i richiedenti devono possedere i requisiti necessari alla data del 31 dicembre che precede la presentazione della domanda. Ai fini del riconoscimento annuale del beneficio economico, sono effettuati i processi informatici di cui al comma 6, che prendono a riferimento la posizione dei richiedenti alla data del 31 dicembre dell'anno che precede l'erogazione del beneficio.

4. Nei casi di cui al comma 2, ovvero per i possessori di un'abilitazione alla guida non registrata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso il registro gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – motorizzazione civile, l'identificazione del beneficiario deve essere effettuata tramite un documento di identità o equipollente, ai sensi dell'art. 35 del dPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti la residenza e la maggiore età per il riconoscimento del beneficio economico.

5. Le condizioni occorrenti per il riconoscimento del beneficio economico, devono essere asseverate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione della richiesta.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa per i casi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto 12 novembre 2010, si procede annualmente ad abbinare i dati dei beneficiari, anche a campione, con quelli delle Amministrazioni certificanti. Eventuali difformità riscontrate nel mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio economico, ne comportano la decadenza. Sono fatte salve le sanzioni disposte dagli articoli di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Art. 3.

*Ulteriori modifiche ed integrazioni normative*

1. Nell'art. 3, comma 2, del decreto 12 novembre 2010, il primo periodo è sostituito dal seguente «Per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma, nell'ambito di concessioni a

mare, si fa riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e riportati negli appositi registri previsti dall'art. 35 del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, approvato con decreto ministeriale del 22 marzo 2011.».

2. Nell'art. 3, comma 4, del decreto 12 novembre 2010, l'ultimo periodo «Versamento relativo alla regione: (indicazione della relativa regione)» è soppresso.

3. Nell'art. 3, comma 6, del decreto 12 novembre 2010, la parola al termine del periodo «regione» è sostituita con la parola «concessione».

4. Nell'art. 3, comma 7, del decreto 12 novembre 2010, le parole al termine del periodo «, in misura pari all'apporto relativo a ciascuna di esse» sono soppresse.

5. Il titolo dell'art. 4 del decreto 12 novembre 2010 è sostituito con il seguente «Procedure applicative del beneficio economico di importo inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario»; nel comma 1 del medesimo art. 4 sono soppresse le parole «o uguale».

6. Il titolo dell'art. 5 del decreto 12 novembre 2010 è sostituito con il seguente «Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario»; nel comma 1 del medesimo art. 5, dopo la parola «beneficio», sono inserite le parole «pari o»; dopo la parola «importo», sono soppresse le parole «di un "bonus idrocarburi" destinato a ciascun beneficiario distintamente per ciascuna regione.», sostituite dalle parole «del beneficio economico di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, lettera *b)*. »

7. All'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-*bis*. Il beneficio economico correlato al Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché ai fondi costituiti per le produzioni degli anni successivi, è erogato in correlazione all'aliquota IRPEF applicata al reddito dei beneficiari. Per ciascuna annualità, gli ammontari dei benefici economici per le diverse fasce reddituali sono determinati come segue:

*a)* il beneficio economico erogato ai beneficiari cui si applica l'aliquota massima vigente per la tassazione del reddito è pari a 30 euro;

*b)* la somma residua del fondo a seguito dell'erogazione della quota di cui alla lettera *a)* è assegnata in modo da riconoscere ai beneficiari cui si applicano le due aliquote immediatamente inferiori all'aliquota massima prevista per l'imposta sui redditi delle persone fisiche un importo pari alla metà di quello erogato agli ulteriori beneficiari residui, nei limiti delle risorse disponibili.

1-*ter*. Il reddito considerato è quello dell'anno fiscale che coincide con il medesimo anno delle produzioni di idrocarburi di riferimento del Fondo. Il beneficio economico di cui al comma 1-*bis*, lett. *b)* è stabilito in modo che sia assicurato il miglior utilizzo del Fondo costituito per l'anno di riferimento.

1-*quater*. Gli eventuali residui del Fondo per l'anno di riferimento sono utilizzati per sanare eventuali casi di erroneo mancato accredito di benefici economici, ovvero per incrementare il Fondo dell'anno successivo a favore dei beneficiari che non hanno dichiarato di percepire redditi o a cui si applica l'aliquota minima vigente per la tassazione del reddito.

1-*quinquies*. L'accreditamento del bonus idrocarburi erogato con il Fondo costituito per le produzioni del 2011, nonché con i fondi successivi, è eseguito su indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un codice di appartenenza dei richiedenti il bonus idrocarburi alle fasce di reddito. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei richiedenti il bonus indicando i criteri per l'attribuzione dello stesso».

8. All'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, al comma 2, sono soppresse le parole «attraverso apposita carta elettronica distribuita e gestita con oneri a carico del capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico» e, dopo la parola «erogato» sono aggiunte le seguenti «con oneri a carico del capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico attraverso: *a)* il trasferimento ai Comuni di importi proporzionali ai beneficiari ivi residenti, *b)* tramite apposita carta elettronica. Nel caso *a)* si provvede con apposita disciplina definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari. Nel caso *b)* ».

9. All'art. 5, comma 3, terzo periodo, del decreto 12 novembre 2010, alla lettera *a)*, dopo le parole «patente di guida aggiornata», sono aggiunte le parole «e in corso di validità ovvero, nel caso di non registrazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, documento di identità o equipollente, ai sensi dell'art. 35 del dPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti la residenza e la maggiore età per il riconoscimento del requisito economico.».

10. All'art. 5, comma 4, del decreto 12 novembre 2010, sono soppresse le parole «muniti di patente di guida,» e dopo le parole «attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le parole «e da attività di rigassificazione.».

11. All'art. 5, comma 5, del decreto 12 novembre 2010, prima della fine del periodo sono aggiunte le parole «e deve inoltre disciplinare le modalità di assistenza all'utenza e la gestione dei reclami che possono insorgere nelle fasi di erogazione del beneficio economico.».

12. L'art. 5, comma 6, del decreto 12 novembre 2010 è soppresso.

13. Mediante atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 12 novembre 2010, sono stabilite modalità per aggiornare le condizioni di gestione finanziaria dell'agevolazione, anche mediante un conto di servizio dell'Ente convenzionato, e per ricomprendere negli oneri di gestione, nel limite massimo
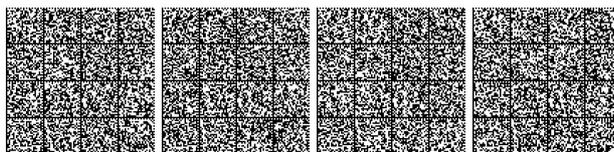
di 20.000 euro annui, gli oneri correlati al servizio di verifica massiva dei dati dei beneficiari, ai sensi degli articoli 71 e 72 del Decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 4.

*Costituzione e ripartizione del Fondo*

1. La ripartizione annuale del Fondo fra le regioni è definita proporzionalmente al valore annuale delle attività di estrazione e di rigassificazione cui sono interessate le medesime regioni, secondo i dati di produzione e di rigassificazione del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. In particolare:

*a)* il valore delle produzioni di idrocarburi liquidi è definito tramite il valore annuale medio ponderato dell'olio ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 625/1996;

*b)* il valore delle produzioni di idrocarburi gassosi è definito tramite l'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas di cui all'art. 19, comma 5-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 625/1996;

*c)* per ogni terminale, si computano i ricavi correlati alla capacità contrattualizzata per l'attività annuale di rigassificazione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente alla ripartizione percentuale per regione del Fondo ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 12 novembre 2010. In sede di prima applicazione delle disposizione del presente provvedimento, la ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2011 e del Fondo costituito per le produzioni del 2012 sono stabilite dal Capo III del presente provvedimento.

*Capo III*

RIPARTIZIONE DEI FONDI 2011 E 2012 AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 99/2009

Art. 5.

*Procedure di conguaglio, compensazione e ripartizione dei fondi 2011 e 2012*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, adotta progressivamente gli atti necessari, a valere sul Fondo costituito per le produzioni del 2011 di importo pari a 78.953.276,51 euro, per:

*a)* eseguire le operazioni di conguaglio a favore delle regioni interessate, adottando i criteri di cui all'art. 4, per riequilibrare gli importi erogati alle regioni, in esecuzione del decreto 21 febbraio 2011 (Fondo costituito per le produzioni del 2009), nonché del decreto 30 dicembre 2011 (Fondo costituito per le produzioni del 2010), citati nelle premesse;

*b)* eseguire i versamenti per perequare, proporzionalmente alle quote destinate alle singole regioni interessate, lo squilibrio risultante per i provvedimenti giudiziari relativi ai pignoramenti effettuati nei confronti del Ministero, richiamati in premessa;

*c)* eseguire i versamenti agli aventi diritto per il mancato accreditamento del bonus idrocarburi di 140,25 euro, con la quota spettante alla regione Basilicata, in relazione alle segnalazioni inoltrate in conformità al comunicato direttoriale 18 giugno 2013, citato nelle premesse, preliminarmente all'accreditamento del bonus idrocarburi da erogare con il medesimo Fondo costituito per le produzioni del 2011.

2. Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2011, tenuto conto degli importi necessari per definire le procedure di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono ripartite secondo le quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2012, pari a 93.224.035,28 euro, sono ripartite secondo le quote indicate nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I decreti 21 febbraio 2011 e 30 dicembre 2011 citati nelle premesse sono annullati per effetto delle sentenze del Giudice amministrativo.

Il presente decreto è destinato a beneficiari specifici, quali regioni interessate dalle attività di produzione di idrocarburi e di rigassificazione nonché ai loro residenti, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 7 agosto 2014

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro dello sviluppo economico*
GUIDI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2014*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3678*

Allegato 1 al decreto ministeriale 7 agosto 2014

Ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2011, tenuto conto degli importi necessari per definire le procedure di accredito conguaglio e perequazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c).

| Importo del Fondo costituito per le produzioni 2011 - (terza erogazione) | € 78.953.276,51 |
|---|---|

| | | | importo spettante | % del Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abruzzo | € | 433.154,97 | 0,55% |
| 2 | Basilicata | € | 48.258.299,46 | 66,70% |
| 3 | Calabria | € | 2.608.477,18 | 3,30% |
| 4 | Emilia Romagna | € | 3.399.749,57 | 4,31% |
| 5 | Lazio | € | 6.628,23 | 0,01% |
| 6 | Liguria | € | 1.674.880,14 | 2,12% |
| 7 | Lombardia | € | 411.393,23 | 0,52% |
| 8 | Marche | € | 1.737.586,51 | 2,20% |
| 9 | Molise | € | 1.385.378,18 | 1,75% |
| 10 | Piemonte | € | 4.010.457,99 | 5,08% |
| 11 | Puglia | € | 2.225.479,17 | 2,82% |
| 12 | Toscana | € | 20.505,94 | 0,03% |
| 13 | Veneto | € | 8.381.306,08 | 10,62% |

| Riconoscimento mancati accrediti bonus e spese per convenzione (solo Basilicata): | **€ 4.400.000,00** |
|---|---|

**La ripartizione include la perequazione degli importi pignorati nel corso del 2013 a valere del Fondo costituito per le produzioni del 2010 - (seconda erogazione)**

Allegato 2 al decreto ministeriale 7 agosto 2014

**Ripartizione del Fondo costituito per le produzioni del 2012**

| Importo del Fondo costituito per le produzioni 2012 - (quarta erogazione) | **93.224.035,00** |
|---|---|

| | | importo spettante | | % del Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abruzzo | € | 357.243,83 | 0,38% |
| 2 | Basilicata | € | 71.908.220,94 | 82,28% |
| 3 | Calabria | € | 1.679.073,95 | 1,80% |
| 4 | Emilia Romagna | € | 2.986.207,30 | 3,20% |
| 5 | Lazio | € | 4.535,35 | 0,00% |
| 6 | Liguria | € | 526.504,18 | 0,56% |
| 7 | Lombardia | € | 179.594,24 | 0,19% |
| 8 | Marche | € | 878.603,90 | 0,94% |
| 9 | Molise | € | 630.248,55 | 0,68% |
| 10 | Piemonte | € | 2.555.279,20 | 2,74% |
| 11 | Puglia | € | 2.613.950,68 | 2,80% |
| 12 | Toscana | € | - | 0,00% |
| 13 | Veneto | € | 4.104.573,17 | 4,40% |

| Riconoscimento mancati accrediti bonus e spese per convenzione (solo Basilicata): | € **4.800.000,00** |
|---|---|

14A08132

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2014.

**Variazione dell'ammissione alle agevolazioni FAR per il progetto DM 29014, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 593/2000, a fronte del bando DM 449/Ric. del 10 marzo 2006.** (Decreto n. 2069).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, concernente il «Riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle idee progettuali relativamente ai programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il decreto ministeriale n. 242/Ric del febbraio 2006, sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi da 10 a 13;

Visto il decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29014, presentato da Telespazio S.p.A., Galileo Avionica S.p.A., Elsag S.p.A., Selex Communications S.p.A., Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari SpA, Consorzio Train - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Innovativo, dal titolo «SAFER (Sicurezza Attiva Ferroviaria)», afferente al settore 10, e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con il sopracitato decreto direttoriale n. 365/Ric., riguardanti in particolare il cambio di localizzazione dei costi del progetto da nord a sud ed il subentro nella titolarità del progetto della Elsag Datamat S.p.A., a seguito fusione per incorporazione della Datamat S.p.A., Elsag Domino S.p.A., Keybac S.p.A. nella Elsag S.p.A. e successivo cambiamento denominazione sociale di quest'ultima in Elsag Datamat S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 365/Ric., così come rettificato con decreto n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Vista la nota prot. n. 3233 del 23 aprile 2009, con la quale il Ministero ha preso atto della fusione per incorporazione della Società Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A. nella società Ansaldo STS S.p.A., con conseguente subentro di quest'ultima nella titolarità del progetto decreto ministeriale 29014;

Vista la nota dell'8 febbraio 2010, prot. MIUR n. 410 del 18 febbraio 2010, con la quale l'Istituto Convenzionato

«BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.» ha comunicato la variazione della sola denominazione sociale della Galileo Avionica S.p.A. in Selex Galileo S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n. 134/Ric. del 05 maggio 2010, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM29014, i cui soggetti beneficiari risultano: Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train - Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto innovativo, Selex Galileo S.p.A., Telespazio S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Selex Communications S.p.A., nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalle sopra citate delibere di finanziamento e dal richiamato decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007, così come rettificato con decreti direttoriali n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008 e con nota prot. n. 3233 del 23 aprile 2009;

Vista la nota del 20 ottobre 2010, prot. MIUR n. 9225 del 27 ottobre 2010, con la quale Ansaldo STS in qualità di capofila ha avanzato la richiesta di proroga di n. 18 mesi della durata del progetto di ricerca, portando così la data di conclusione delle attività progettuali al 30 settembre 2011;

Vista la nota del 1° giugno 2011, prot. MIUR n. 7131 del 28 giugno 2011, con la quale la Società Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010) ha comunicato la fusione per incorporazione della Società Elsag Datamat S.p.A. (C.F. 03751500103) nella Società Selex Communicatíons S.p.A., con efficacia dal 1° giugno 2011 e conseguente variazione della denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010), richiedendo, pertanto di subentrare nella titolarità del progetto decreto ministeriale 29014;

Vista la nota del 10 giugno 2011, prot. MIUR n. 7114 del 28 giugno 2011, con la quale Ansaldo STS ha richiesto una proroga di n. 6 mesi aggiuntivi ai 18 mesi già richiesti in data 20 ottobre 2010;

Vista la nota del 15 maggio 2012, prot. MIUR n. 3220 del 24 maggio 2012, con la quale la Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train, Telespazio S.p.A., Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A. hanno presentato istanza di rinuncia delle quote di credito agevolato e di credito ordinario, conservando come un'unica agevolazione la quota a fondo perduto;

Vista la nota del 6 luglio 2012, prot. MIUR n. 4578 del 06 luglio 2012, con la quale le proponenti hanno presentato la richiesta di rimodulazione al capitolato tecnico a seguito delle intervenute operazioni societarie;

Acquisito in merito alle predette variazioni il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici e da parte dell'Istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal comitato FAR, di cui all' art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 6 dicembre 2012, in merito alle sopra citate richieste;

Vista la nota prot. n. 1746 del 05 febbraio 2013, con la quale il Ministero ha preso atto della variazione di titolarità del progetto in capo a Selex Elsag S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione della Elsag Datamat S.p.A. nella Selex Communications S.p.A. e contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in Selex Elsag S.p.A. nonché della rinuncia alle quote di credito agevolato e di credito ordinario da parte di Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train, Telespazio S.p.A., Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A e nel contempo ha autorizzato lo slittamento della conclusione del progetto di ricerca al 31 marzo 2012, nonché l'aggiornamento del capitolato tecnico a seguito delle variazioni intervenute;

Viste le note del 13 dicembre 2012, prot. MIUR n. 7894 del 20 dicembre 2012, e del 19 dicembre 2012, prot. MIUR n. 199 del 17 gennaio 2013, con le quali le società Selex Galileo S.p.A. (C.F. 02328910480) e Selex Elsag S.p.A. (C.F. 00808100010) hanno comunicato di essere state incorporate nella Selex Electronics Systems S.p.A. o indifferentemente Selex ES S.p.A. (C.F. 10111831003), a far data dal 01 gennaio 2013;

Acquisito in merito alla predetta variazione il parere positivo da parte del Panel di Esperti scientifici e dell'Istituto convenzionato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto direttoriale di ammissione alle agevolazioni n. 134/Ric. del 05.05.2010 per il progetto decreto ministeriale 29014;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono disposte le seguenti variazioni al progetto decreto ministeriale 29014:

variazione della titolarità del progetto in capo a Selex ES S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della società Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A. nella Selex ES S.p.A., con conseguente presa in carico dei relativi costi;

fruizione della sola agevolazione in forma di contributo nella spesa per Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train S.p.A., Telespazio S.p.A., Selex ES S.p.A.;

variazione della durata del progetto da 36 mesi a 60 mesi.

Art. 2.

1. A rettifica del precedente decreto definitivo n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 gli importi sono così modificati: costo complessivo di € 10.589.883,00, articolati in € 7.346.466,00 per attività di ricerca industriale e in euro 3.243.417,00 per attività di Sviluppo Precompetitivo, come indicato nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. L'impegno già assunto con il suddetto decreto direttoriale n. 134/Ric. pari ad euro 5.272.873,70, nella forma di contributo nella spesa, grava sugli stanziamenti del FAR destinate alla aree depresse per l'esercizio 2006.

3. L'intervento di cui al precedente comma 2 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2014

*Il direttore generale:* FIDORA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 6104*

ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS

DM29014

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM29014 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
SAFER (Sicurezza Attiva FERroviaria)
Il progetto si pone come obiettivo globale quello di studiare, specificar e di costruire un dimostratore, sulla base delle conoscenze sistemistiche di processo e sulle conoscenze tecniche e capacità di sviluppo tecnologico dei soggetti proponenti, una piattaforma avanzata e innovativa di sorveglianza e di controllo, per fornire un elevato livello di "security" ai sistemi di trasporto pubblico, in particolare a quelli ferroviari.
Il progetto presentato parte dalla indiscussa esigenza di ridurre, a livelli socialmente ed economicamente sostenibili, il rischio connesso agli effetti sia di eventi tipo naturale e catastrofico (quali incendi, alluvioni, cedimenti della massicciata o di altre parti della via di corsa) che di azioni lesive intenzionali gravi, quali quelle di un attacco terroristico, rispondendo in modo adeguato e preventivo alla minaccia ai sistemi di trasporto, in particolare quelli ferroviari e metropolitani.
La sicurezza obiettivo è quella relativa alla "environmental security" e "critical infrastructure security".L'importanza prevalente del rischio terroristico, associato ai sistemi di trasporto su ferro, è legata loro vulnerabilità e la rilevanza delle conseguenze di un attacco nell'economia globale dei diversi paesi, che spesso ha conseguenze sociali ed economiche maggiori di quelle generate da eventi disastrosi di tipo naturale.

Il trasporto ferroviario è certamente quello esposto a maggiore minaccia, sia per la dimensione multinazionale dell'impatto di un'eventuale azione, sia per le dimensioni della rete di trasporto e della sua penetrazione nel territorio e nei centri abitati, sia per il numero di passeggeri e di merci trasportati per anno.
Il presente progetto di ricerca è concentrato sulla parte di ricerca sistemistica e tecnologica del problema, ma verranno indicate e delineate le principali problematiche legislative connesse all'operatività delle misure tecniche ed operative che verranno individuate nel corso del progetto.

Inizio Attività: 01/04/2007

Durata mesi: 60

- Beneficiari

**ANSALDO STS**
GENOVA - (GE)

**CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO**
ROTONDELLA - (MT)

**SELEX ES SPA**
ROMA - (RM)

**TELESPAZIO S.P.A.**
ROMA - (RM)

| | |
|---|---|
| - Costo Totale | € 10.589.883,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 7.346.466,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo | € 3.243.417,00 |
| - di cui attività di Formazione | € - |
| al netto di recuperi pari a | € -330.490,00 |

Legge 297/1999 GPS

DM29014

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 3.057.630 | 684.922 | - | 141.000 | 430.346 | - | 4.313.898 |
| Spese generali | 1.834.576 | 410.953 | - | 84.298 | 258.208 | - | 2.588.035 |
| Attrezzature | - | 14.400 | - | - | 13.500 | - | 27.900 |
| Consulenze | 219.104 | - | - | - | 101.320 | - | 320.424 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | 86.400 | - | 86.400 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 5.829 | - | - | 25.200 | 120.800 | - | 151.829 |
| Recuperi (da detrarre) | -95.850 | -4.320 | - | -18.900 | -22.950 | - | -142.020 |
| Subtotale | 5.021.289 | 1.105.955 | - | 231.598 | 987.624 | - | 7.346.466 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 5.021.289 | 1.105.955 | - | 231.598 | 987.624 | - | 7.346.466 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.047.791 | 343.427 | - | 60.000 | 249.167 | - | 1.700.385 |
| Spese generali | 628.675 | 206.057 | - | 36.301 | 149.499 | - | 1.020.532 |
| Attrezzature | 270.000 | 108.000 | - | - | 9.000 | - | 387.000 |
| Consulenze | 158.990 | - | - | - | - | - | 158.990 |
| Prestazioni di terzi | - | 17.280 | - | - | 57.600 | - | 74.880 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 10.000 | 18.000 | - | 30.600 | 31.500 | - | 90.100 |
| Recuperi (da detrarre) | -129.340 | -37.800 | - | -9.180 | -12.150 | - | -188.470 |
| Subtotale | 1.986.116 | 654.964 | - | 117.721 | 484.616 | - | 3.243.417 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.986.116 | 654.964 | - | 117.721 | 484.616 | - | 3.243.417 |

Nessun Costo di Formazione

Nessun costo per la Formazione Esterna

Nessun costo per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 3.012.773,40 | 608.275,25 | 115.799,00 | 493.812,00 | - | 4.230.659,65 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 3.012.773,40 | 608.275,25 | 115.799,00 | 493.812,00 | - | 4.230.659,65 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 695.140,60 | 196.489,20 | 29.430,25 | 121.154,00 | - | 1.042.214,05 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 695.140,60 | 196.489,20 | 29.430,25 | 121.154,00 | - | 1.042.214,05 |

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna
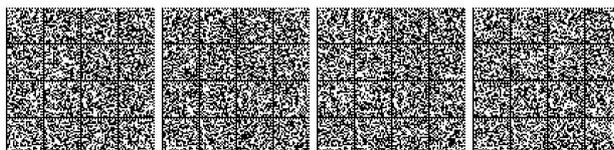
Legge 297/1999 GPS DM29014

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 5.272.873,70 | - | 5.272.873,70 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 5.272.873,70 | - | 5.272.873,70 |
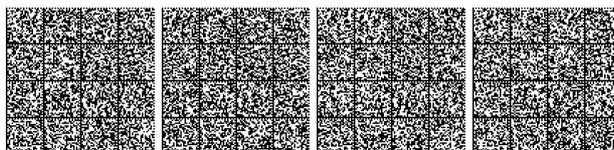
Legge 297/1999 GPS

DM29014

**ANSALDO STS**

Imputazione territoriale costi

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 437.593 | - | - | - | - | - | 437.593 |
| Spese generali | 262.556 | - | - | - | - | - | 262.556 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | 162.404 | - | - | - | - | - | 162.404 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 5.829 | - | - | - | - | - | 5.829 |
| Recuperi (da detrarre) | -28.350 | - | - | - | - | - | -28.350 |
| Subtotale | 840.032 | - | - | - | - | - | 840.032 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 840.032 | - | - | - | - | - | 840.032 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 245.796 | - | - | - | - | - | 245.796 |
| Spese generali | 147.477 | - | - | - | - | - | 147.477 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | 158.990 | - | - | - | - | - | 158.990 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | - | - | - |
| Recuperi (da detrarre) | -34.840 | - | - | - | - | - | -34.840 |
| Subtotale | 517.423 | - | - | - | - | - | 517.423 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 517.423 | - | - | - | - | - | 517.423 |

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 35,0% | 30,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 504.019,20 | - | - | - | - | 504.019,20 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 504.019,20 | - | - | - | - | 504.019,20 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 181.098,05 | - | - | - | - | 181.098,05 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 181.098,05 | - | - | - | - | 181.098,05 |

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

ANSALDO STS

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 685.117,25 | - | 685.117,25 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 685.117,25 | - | 685.117,25 |

Legge 297/1999 GPS DM29014

**CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.411.197 | - | - | - | - | - | 1.411.197 |
| Spese generali | 846.718 | - | - | - | - | - | 846.718 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | 56.700 | - | - | - | 101.320 | - | 158.020 |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | 20.000 | - | 20.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -67.500 | - | - | - | - | - | -67.500 |
| Subtotale | 2.247.115 | - | - | - | 121.320 | - | 2.368.435 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 2.247.115 | - | - | - | 121.320 | - | 2.368.435 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 276.276 | - | - | - | - | - | 276.276 |
| Spese generali | 165.766 | - | - | - | - | - | 165.766 |
| Attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | 10.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Recuperi (da detrarre) | -13.500 | - | - | - | - | - | -13.500 |
| Subtotale | 438.542 | - | - | - | - | - | 438.542 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 438.542 | - | - | - | - | - | 438.542 |

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS

DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 35,0% | 30,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 1.348.269,00 | - | - | 60.660,00 | - | 1.408.929,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 1.348.269,00 | - | - | 60.660,00 | - | 1.408.929,00 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 153.489,70 | - | - | - | - | 153.489,70 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 153.489,70 | - | - | - | - | 153.489,70 |

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

CONSORZIO TRAIN - CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 1.562.418,70 | - | 1.562.418,70 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 1.562.418,70 | - | 1.562.418,70 |

Legge 297/1999 GPS DM29014

**SELEX ES SPA**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 1.208.840 | 684.922 | - | 141.000 | - | - | 2.034.762 |
| Spese generali | 725.302 | 410.953 | - | 84.298 | - | - | 1.220.553 |
| Attrezzature | - | 14.400 | - | - | - | - | 14.400 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | - | - | - |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | 25.200 | - | - | 25.200 |
| Recuperi (da detrarre) | - | -4.320 | - | -18.900 | - | - | -23.220 |
| Subtotale | 1.934.142 | 1.105.955 | - | 231.598 | - | - | 3.271.695 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.934.142 | 1.105.955 | - | 231.598 | - | - | 3.271.695 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | 525.719 | 343.427 | - | 60.000 | - | - | 929.146 |
| Spese generali | 315.432 | 206.057 | - | 36.301 | - | - | 557.790 |
| Attrezzature | 270.000 | 108.000 | - | - | - | - | 378.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | 17.280 | - | - | - | - | 17.280 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | 18.000 | - | 30.600 | - | - | 48.600 |
| Recuperi (da detrarre) | -81.000 | -37.800 | - | -9.180 | - | - | -127.980 |
| Subtotale | 1.030.151 | 654.964 | - | 117.721 | - | - | 1.802.836 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 1.030.151 | 654.964 | - | 117.721 | - | - | 1.802.836 |

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 35,0% | 30,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 1.160.485,20 | 608.275,25 | 115.799,00 | - | - | 1.884.559,45 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 1.160.485,20 | 608.275,25 | 115.799,00 | - | - | 1.884.559,45 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 360.552,85 | 196.489,20 | 29.430,25 | - | - | 586.472,30 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 360.552,85 | 196.489,20 | 29.430,25 | - | - | 586.472,30 |

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

SELEX ES SPA

**Agevolazioni totali deliberate**

| | | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) | fino a € | 2.471.031,75 | - | 2.471.031,75 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | fino a € | - | - | - |
| - di cui CA | fino a € | - | - | - |
| - di cui CO | fino a € | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO | fino a € | 2.471.031,75 | - | 2.471.031,75 |

Legge 297/1999 GPS DM29014

**TELESPAZIO S.P.A.**

**Imputazione territoriale costi**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | - | - | - | - | 430.346 | - | 430.346 |
| Spese generali | - | - | - | - | 258.208 | - | 258.208 |
| Attrezzature | - | - | - | - | 13.500 | - | 13.500 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | 86.400 | - | 86.400 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | 100.800 | - | 100.800 |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | -22.950 | - | -22.950 |
| Subtotale | - | - | - | - | 866.304 | - | 866.304 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | 866.304 | - | 866.304 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 | Sostegno Transitorio | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Personale | - | - | - | - | 249.167 | - | 249.167 |
| Spese generali | - | - | - | - | 149.499 | - | 149.499 |
| Attrezzature | - | - | - | - | 9.000 | - | 9.000 |
| Consulenze | - | - | - | - | - | - | - |
| Prestazioni di terzi | - | - | - | - | 57.600 | - | 57.600 |
| Beni immateriali | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiali | - | - | - | - | 31.500 | - | 31.500 |
| Recuperi (da detrarre) | - | - | - | - | -12.150 | - | -12.150 |
| Subtotale | - | - | - | - | 484.616 | - | 484.616 |
| Investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | - | - | - | - | 484.616 | - | 484.616 |

Nessun costo di formazione

Nessun costo di Formazione Esterna

Nessun costo di Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS

DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

**Forma e Misura dell'Intervento**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 60,0% | 55,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE |
| Contributo nella Spesa (CS) | 35,0% | 30,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) | - | - | - | - | - |
| - di cui CA (90%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| - di cui CO (10%) | - % | - % | - % | - % | - % |
| TOTALE CS + CA + CO | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Esterna

Nessuna forma d'intervento per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

**Agevolazioni deliberate**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | - | - | - | 433.152,00 | - | 433.152,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | - | - | - | 433.152,00 | - | 433.152,00 |

| | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eleggibile Lett.a | Eleggibile Lett.c | Ob. 2 / SoTra | Non Eleggibile | Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | - | - | - | 121.154,00 | - | 121.154,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | - | - | - | 121.154,00 | - | 121.154,00 |

Nessuna agevolazione per la Formazione

Nessuna agevolazione per la Formazione Esterna

Nessuna agevolazione per la Formazione Interna

Legge 297/1999 GPS DM29014

TELESPAZIO S.P.A.

**Agevolazioni totali deliberate**

| | Ric. Industr. + Svil. Precomp. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa (CS) fino a € | 554.306,00 | - | 554.306,00 |
| Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a € | - | - | - |
| - di cui CA fino a € | - | - | - |
| - di cui CO fino a € | - | - | - |
| TOTALE CS + CA + CO fino a € | 554.306,00 | - | 554.306,00 |

**14A08019**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Agherud M».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 2 aprile 2014 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AGHERUD M contenente le sostanze attive MCPA e Dicamba, uguale al prodotto di riferimento denominato Metambane registrato al n. 3519 con D.D. in data 15 marzo 1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 ottobre 2010, dell'Impresa Diachem SpA, con sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale, 15;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Metambane registrato al n. 3519;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Nufarm Italia Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;
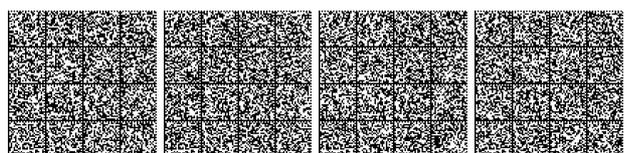
Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata all'approvazione della sostanza attiva componente Dicamba, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 5 novembre 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGHERUD M con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Nufarm G mbH & Co KG - St Peter - Straße 25 - A - 4021 Linz (Austria);

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Diachem SpA - U.P. SIFA, Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16075.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO
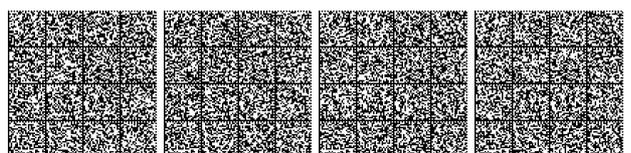
ALLEGATO

# AGHERUD® M

**Diserbante selettivo liquido solubile**

**COMPOSIZIONE**
**Dicamba puro g 1,96 ( = 22 g/l )**
**MCPA puro g 21,66 (= 240 g/l)**
Coformulanti q.b. a g. 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**
NUFARM Italia S.r.l. - Via Luigi Majno 17/A Milano
Sede amministrativa ed operativa Via Guelfa, 5 Bologna (BO) tel. 051 0394022

**OFFICINA DI PRODUZIONE**
NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Straße 25 - A-4021 LINZ - AUSTRIA
DIACHEM S.p.A.- U.P. SIFA, CARAVAGGIO (BG)

**DISTRIBUITO DA**: Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. – Milano, Via Pontaccio 10

**Registrazione Ministero della Salute n XXXXX del ............**

**QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 250 – 500 – litri 1 – 5 – 10 - 20**

**PARTITA N.**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica.
MCPA - Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

**MODALITA' DI IMPIEGO**
**AGHERUD M** è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di Melo, Frumento, Mais, Sorgo e cereali minori: Avena, Segale, Orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia di AGHERUD M e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.
In particolare si consiglia l'impiego di **AGHERUD M** ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali: Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), Brassica spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvolus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape (*Sinapis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Stellaria (*Stellaria media*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Veronica (*Veronica* spp.), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola* spp.).

**EPOCA E DOSI DI IMPIEGO**
**FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO**: 3-3,25 l/ha in 400/600 litri di acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di botticella. Numero massimo di trattamenti 1.
**MAIS, SORGO**: 0,8 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3ª e la 4ª foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
**MELO**: 3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. E' consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 – 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

**COMPATIBILITA'**
**AGHERUD M** non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

**AVVERTENZA AGRONOMICA:** per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

**INTERVALLO DI SICUREZZA: 70 giorni su frumento, orzo, avena, segale, mais, sorgo; 80 giorni su melo.**

**"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

**® marchio registrato Du Pont**

25 LUG. 2014

Etichetta autorizzata con D.D. del ..............
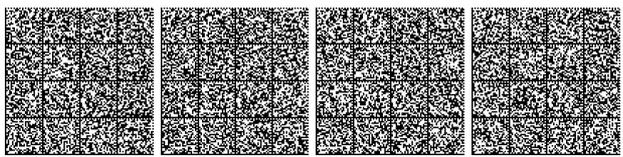
**14A07863**

DECRETO 25 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Charan CM».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2013 dall'impresa Bayer CropScience srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 120, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CHARAN CM, contenete la sostanza attiva feromone E,E-8,10-Dodecadien-1-olo, uguale al prodotto di riferimento denominato CheckMate CM-F registrato al n. 12843 con D.D. in data 30 marzo 2007, dell'Impresa Suterra Europe Biocontrol SL, con sede legale in C/de la Imaginacio, num 7-9 - 08850 Gavà - Barcellona (Spagna);

Vista la richiesta presentata in data 17 dicembre 2013 dall'Impresa Bayer CropScience Srl di sospendere momentaneamente l'*iter* di registrazione;

Vista la successiva richiesta presentata dall'Impresa medesima in data 18 giugno 2014, mediante la quale l'Impresa chiede di riprendere l'*iter* di registrazione del prodotto fitosanitario in oggetto;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento CheckMate CM-F registrato al n. 12843;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fermone E,E-8,10-Dodecadien-1-olo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Bayer CropScience srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 120, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CHARAN CM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,4 - 0,5 - 0,739 - 0,75 - 0,8 - 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa: Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon EE.UU.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16115.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# CHARAN ® CM

PRODOTTO A BASE DI FEROMONE PER IL CONTROLLO DELLA CARPOCAPSA (*Cydia pomonella*) CON IL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE
Sospensione di capsule

CHARAN® CM
**Composizione:**
100 g di prodotto contengono:
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-olo g 14,3 (140 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico (e mostrargli il contenitore o l'etichetta). Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Titolare dell'Autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

**Officina di produzione e confezionamento:** Suterra, LLC - 20950 NE Talus Place – 97701 Bend, OR (U.S.A)

**Registrazione Ministero della Salute n. del**
**Contenuto netto: 0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1,0 L**
**Partita N°**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE**
CHARAN CM è un formulato in sospensione di capsule contenente il feromone della carpocapsa (*Cydia pomonella*). Il prodotto, irrorato sulle piante, agisce secondo il metodo della confusione sessuale, impedendo di fatto l'accoppiamento e quindi la riproduzione dell'insetto.

**SETTORI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO**
CHARAN CM si impiega per il controllo della carpocapsa su melo, pero, melo cotogno e altre pomacee, noce e su tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.
Per impedire l'accoppiamento della carpocapsa mediante confusione sessuale, applicare Charan CM alla dose di 180-360 ml di prodotto per ettaro (25 - 50 g p.a./ha) con un intervallo fra i trattamenti di 28-30 giorni.
**Nelle principali aree frutticole italiane i migliori risultati si ottengono applicando dosi ridotte di 90-100 ml per ettaro di CHARAN CM ogni 14-15 giorni.**
Iniziare i trattamenti all'apparire degli adulti di prima generazione o alle prime catture nelle trappole di monitoraggio.
**Consultare i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano sul territorio per avere informazioni utili sui modelli previsionali e sul monitoraggio della carpocapsa.**
L'uso di trappole a feromone all'interno del frutteto trattato costituisce un utile strumento per verificare l'efficacia dei trattamenti.
**Applicare il prodotto con le normali attrezzature dotate di ugelli che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Non impiegare pompe ad alta pressione. Applicare la soluzione immediatamente dopo la preparazione.**
Utilizzare volumi d'acqua sufficienti ad assicurare una completa copertura della vegetazione evitando un eccessivo sgocciolamento.
Ripetere il trattamento in caso di pioggia dilavante.
In frutteti oggetto di attacchi elevati di carpocapsa negli anni precedenti o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, il metodo della confusione deve essere integrato con interventi chimici.
Il metodo della confusione sessuale nel controllo di carpocapsa dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati di almeno 2-3 ettari di superficie.
**Avvertenza.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo.**
**Conservare la confezione ben chiusa**
**La confezione aperta non utilizzata deve essere conservata a bassa temperatura.**
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

**10/12/2013**

www.bayercropscience.it



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 LUG. 2014

14A07864

DECRETO 10 settembre 2014.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fosetil, sulla base del dossier UVP05921589 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto inoltre il regolamento (UE) n. 737/2014 della commissione del 24 giugno 2014 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'innalzamento dei valori dei limiti massimi di residuo per alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva fosetil, in particolare sulla coltura del kiwi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva fosetil;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva fosetil decade il 30 aprile 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il Reg. (UE) n. 678/2014 della commissione del 19 giugno 2014 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione fino al 30 aprile 2018 di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva fosetil;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al

presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ALIETTE, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 20 febbraio 2007, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva fosetil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05921589, svolta dal Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino 30 aprile 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ALIETTE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presento decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 10 settembre 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **fosetil** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP05921589 di All. III fino **al 30 aprile 2018** ai sensi del Reg. (UE) n. 678/2014 della commissione del 19 giugno 2014.

| | N. reg.ne | Nome prodotto | Data reg.ne | Impresa | Modifiche autorizzate: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4710 | ALIETTE | 24/02/1982 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Rinuncia agli stabilimenti di confezionamento: **Agriformula S.r.l.** – Paganica (AQ) **- Torre S.r.l.** – Montalcino Torrenieri (SI) – **IRCA service S.r.l.** – Fornovo S. Giovanni (BG);<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F);<br>- Estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Sinapak S.r.l.** - Stradella (PV); |

s.a. fosetil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 15117 | FRONDE | 18/03/2011 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F);<br>- Estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Sinapak S.r.l.** - Stradella (PV) - **S.T.I. -** Solfotecnica Italiana S.p.A. **-** Cotignola (RA); |
| 3. | 13758 | OPTIX WG | 02/05/2007 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F);<br>- Estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Sinapak S.r.l.** - Stradella (PV); |

s.a. fosetil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 12526 | SWAN | 06/12/2005 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F); |
| 5. | 13798 | ALSTAR WG | 16/05/2007 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F);<br>- Estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Sinapak S.r.l.** - Stradella (PV);<br>- Eliminazione dello stabilimento di distribuzione: **Agrimport S.p.A**. – Via piani (Bolzano); |

s.a. fosetil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 13797 | ELIOS WG | 16/05/2007 | Bayer Cropscience S.r.l. | - Nuova classificazione: **grave irritazione oculare**; H319 – EUH401; P280 – P337+P313 – P501;<br>- Estensione alla coltura: **Kiwi**<br>- Eliminazione della coltura: **Spinacio**<br>- Estensione agli stabilimenti di produzione: **Bayer CropScience AG** – Dormagen (D) **- Bayer SAS** – Marle-sur-Serre (F) **- Bayer CropScience (China) Co.Ltd**.- Hangzhou (P.R. China) **- Bayer CropScience Limited** – Gujarat (India) - **Schirm GmbH** - Lűbeck - (D) **- AgraForm LLC** – St. Louis, MO (USA) - **Exwold Technologies Ltd** - Hartlepool (UK) - **SBM Formulation S.A.** – Beziers Cedex (F);<br>- Estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Sinapak S.r.l.** - Stradella (PV); |

s.a. fosetil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

# ALIETTE®

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALIETTE®

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche – (Francia)
Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) – Spagna
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
Scotts France SAS - Bourth – (Francia)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE)
Kollant S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 - 250 – 500 - 750; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette. |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| MELO<br>PERO<br>KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia:<br>1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante<br>da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,*<br>*Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5–3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive<br>con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50-100<br>(5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante<br>con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO,<br>PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive<br>da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium,*<br>*Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni<br>in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni<br>in associazione con prodotti di copertura. |
| MELO<br>COTOGNO,<br>ROSACEE<br>ORNAMENTALI<br>(pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive<br>da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da<br>prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni<br>in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA<br>(pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum*<br>*Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto:<br>1 applicazione per immersione delle piantine<br>della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni<br>o irrigazioni localizzate alla base delle piante. |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2-3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni. |

ALIETTE può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti:**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..............................

# ALIETTE®

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALIETTE®

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..............................
10 SET. 2014

# ALIETTE®

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALIETTE®

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche – (Francia)
Bayer CropScience S.A. - Cheste (Valencia) – Spagna
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
Scotts France SAS - Bourth – (Francia)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE)
Kollant S.r.l. - Isola Vicentina (VI)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 - 250 - 500 - 750; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........................... 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5–3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamoni* | - | 50-100 (5-10 g/m$^2$) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2-3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

ALIETTE può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti:**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_DPD

# ALIETTE®

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALIETTE®

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 4710 del 24.02.1982 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_DPD

# FRONDE®

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**FRONDE®**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 15117 del 18/03/2011 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,* *Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium,* *Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum* *Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

FRONDE può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.

In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..............

10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..............

# FRONDE®

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**FRONDE®**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 15117 del 18/03/2011 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

 Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_CLP

# FRONDE®

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**FRONDE®**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer S.A.S. - Villefranche - France
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lűbeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento :**
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 15117 del 18/03/2011 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,* *Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium,* *Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum* *Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto:<br>1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

FRONDE può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

10 SET. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..............

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

 Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_DPD

10 SET. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...............

# FRONDE®

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

FRONDE®

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 15117 del 18/03/2011 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

www.bayercropscience.it

® Marchio registrato Gruppo Bayer

01/08/2014_DPD

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

OPTIX® WG

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

OPTIX® WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Distribuito da:** Cerexagri Italia S.r.l.

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)
**Officine di Confezionamento:**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.n.C. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13758 del 02-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum*, *Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium*, *Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum* *Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

OPTIX WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

® Marchio registrato Cerexagri Italia S.r.l.

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# OPTIX® WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

OPTIX® WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Distribuito da:** Cerexagri Italia S.r.l.

**Registrazione n. 13758 del 02-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

® Marchio registrato Cerexagri Italia S.r.l.

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 10 SET. 2014

# OPTIX® WG

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**OPTIX® WG**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.

**IRRITANTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Distribuito da:** Cerexagri Italia S.r.l.

**Officine di Produzione:**
Bayer S.A.S. - Villefranche – France
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lűbeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento :**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13758 del 02-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,* *Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m$^2$) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum* *Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

OPTIX WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato Cerexagri Italia S.r.l.

01/08/2014_DPD

# OPTIX® WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**OPTIX® WG**

**IRRITANTE**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Distribuito da:** Cerexagri Italia S.r.l.

**Registrazione n. 13758 del 02-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

Bayer CropScience

® Marchio registrato Cerexagri Italia S.r.l.

01/08/2014_DPD

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# SWAN

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**SWAN**

**COMPOSIZIONE**
100 g di prodotto contengono:
80 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ATTENZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer S.A.S. - Villefranche - France
STI Solfotecnica italiana - Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. – Stradella (PV)

**Registrazione n. 12526 del 06.12.2005 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 25 - 50 - 50 (2 x 25) - 100 - 100 (4 x 25) - 200 - 200 (8 x 25) – 250 - 250 (10 x 25) - 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 – 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

SWAN può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.bayercropscience.it

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# SWAN

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**SWAN**

**COMPOSIZIONE**
100 g di prodotto contengono:
80 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ATTENZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 12526 del 06.12.2005 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 25 - 50 - 50 (2 x 25) - 100 - 100 (4 x 25)

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**

www.bayercropscience.it

01/08/2014_CLP

# SWAN

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
Granuli Idrodispersibili (WG)

**SWAN**

**COMPOSIZIONE**
100 g di prodotto contengono:
80 g di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer S.A.S. - Villefranche - France
STI Solfotecnica italiana - Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. – Stradella (PV)

**Registrazione n. 12526 del 06.12.2005 del Ministero della Salute**

**Contenuto Netto**: g 25 - 50 - 50 (2 x 25) - 100 - 100 (4 x 25) - 200 - 200 (8 x 25) – 250 - 250 (10 x 25) - 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 – 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,* *Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium,* *Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum* *Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

SWAN può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

01/08/2014_DPD

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# ALSTAR WG

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALSTAR WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento:**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13798 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m$^2$) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

ALSTAR WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.bayercropscience.it

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# ALSTAR WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALSTAR WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 13798 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

www.bayercropscience.it

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# ALSTAR WG

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALSTAR WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)
**Officine di Confezionamento:**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13798 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni. |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni . |
| MELO PERO KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia: 1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose g/hl | Dose Kg/ha | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5 – 3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50 – 100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni;<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giomi in associazione con prodotti di copertura. |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto: 1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3 - 4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2 - 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

ALSTAR WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

10 SET. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.bayercropscience.it

01/08/2014_DPD

# ALSTAR WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ALSTAR WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.

**IRRITANTE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione n. 13798 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

www.bayercropscience.it

01/08/2014_DPD

10 SET. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

# ELIOS® WG

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ELIOS® WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Distribuito da**: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)
**Officine di Confezionamento:**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13797 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO<br>LIMONE<br>MANDARINO<br>POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO<br>PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| MELO<br>PERO<br>KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia:<br>1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum,*<br>*Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5–3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50-100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO, PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium,*<br>*Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum*<br>*Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto:<br>1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2-3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

ELIOS WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

01/08/2014_CLP

# ELIOS® WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**ELIOS® WG**

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Distribuito da**: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

**Registrazione n. 13797 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

Bayer CropScience

® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

01/08/2014_CLP

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

# ELIOS® WG

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

ELIOS® WG

**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**IRRITANTE**

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Distribuito da**: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

**Officine di Produzione:**
Bayer SAS - Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Louis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd - Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

**Officine di Confezionamento :**
S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. - Stradella (PV)

**Registrazione n. 13797 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50 - 150 – 500; Kg 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15

Partita n.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni**

**Prescrizioni supplementari**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

## CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente ed è più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANCIO LIMONE MANDARINO POMPELMO | *Phytophthora spp.* | 200 – 300 | 3 – 6 | 15-20 | Colture in pieno campo: 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| | | 400 | 5 | 12,5 | Colture in vivaio: 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 60 giorni |
| | | 250 g/l | - | - | 1 pennellatura in corrispondenza di aree di legno infette |
| MELO PERO | *Phytophthora cactorum* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |
| KIWI | *Phytophthora cactorum* | 250 | 3,75 – 5 | 15-20 | 1-2 irrorazioni fogliari preventive da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

| COLTURA | PATOGENO | Dose (g/hl) | Dose (Kg/ha) | Acqua (hl/ha) | Modalità di impiego |
|---|---|---|---|---|---|
| MELO<br>PERO<br>KIWI | *Phytophthora cactorum* | 50 g/l di acqua (5%) | - | 1-2 l/pianta | Su piante debilitate dalla malattia:<br>1-2 irrigazioni localizzate alla base delle piante da sfioritura a preraccolta con intervallo minimo di 30 giorni. |
| VIVAI DI FRUTTIFERI | *Phytophthora cactorum, Phytophthora cinnamomi* | 250 | 2,5–3 | 10-12 | 3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo minimo di 30 giorni. |
| ORNAMENTALI (pieno campo e serra) | *Phytophthora cinnamomi* | - | 50-100 (5-10 g/m²) | 10 | Per irrigazione, 3 applicazioni localizzate alla base delle piante con intervallo minimo di 30 giorni. |
| MELO,<br>PERO | *Venturia spp.* | 150-250 | 1,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7-12 giorni. |
| | *Stemphylium vesicarium, Erwinia amylovora* | 50-250 | 2,5 - 3,75<br>0,5 - 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| | *Pseudomonas syringae* | 200 – 250<br>50 | 2 – 3,75<br>0,5 – 0,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 7 giorni<br>6-8 irrorazioni fogliari con intervallo di 7 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| MELO COTOGNO, ROSACEE ORNAMENTALI (pieno campo) | *Erwinia amylovora* | 250 | 2,5 – 3,75 | 10-15 | 2 irrorazioni fogliari preventive da inizio fioritura a sviluppo dei frutti con intervallo di 7 giorni. |
| VITE | *Plasmopara viticola* | 250 | 1,5 – 2,5 | 6-10 | 4 irrorazioni fogliari preventive da prefioritura a prechiusura grappolo con intervallo di 7-12 giorni in associazione con prodotti di copertura |
| FRAGOLA (pieno campo e serra) | *Phytophthora cactorum Phytophthora fragariae* | 2,5 g/l di acqua (0,25%) | - | - | Pre trapianto:<br>1 applicazione per immersione delle piantine della durata di 15 min. |
| | | 250 | - | 10 | Post trapianto: 3 irrorazioni fogliari a 8-10 giorni o irrigazioni localizzate alla base delle piante |
| LATTUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESE LE BRASSICACEE (pieno campo e serra) | *Bremia lactucae* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni.<br>Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee, possono essere sensibili al prodotto. |
| CARCIOFO (pieno campo e serra) | | 200 | 2 | 10 | 3-4 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 10-14 giorni |
| MELONE, COCOMERO, CETRIOLO (pieno campo e serra) | *Pseudoperonospora cubensis* | 200 – 300 | 2 - 3 | 10 | 2-3 irrorazioni fogliari preventive con intervallo di 8-10 giorni |

ELIOS WG può essere applicato durante l'intero periodo vegetativo delle colture in oggetto.
In caso di trattamenti contro differenti patogeni della stessa coltura, non distribuire più di 10 Kg di prodotto per ettaro per anno.

**AVVERTENZE**: Il prodotto deve essere disperso in acqua alle concentrazioni sopra riportate.
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.
Le dosi riportate in questa etichetta sono calcolate per irroratrici a volume normale e per i quantitativi di acqua riportati per ogni singola coltura. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 SET. 2014

Utilizzare la dose più alta e l'intervallo più breve nelle condizioni climatiche più favorevoli allo sviluppo del patogeno. Le dosi più basse sono in grado di assicurare una buona protezione negli stadi precoci di sviluppo delle colture, mentre quelle più elevate sono maggiormente indicate per le applicazioni in presenza di elevata pressione infettiva o su colture in pieno sviluppo vegetativo.
Nota bene: è consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame e alcuni concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Non effettuare miscele con formulati oleosi.

**Sospendere i trattamenti :**
3 giorni prima del raccolto su cetriolo, melone e cocomero;
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee e fragola;
15 giorni prima del raccolto su arancio, limone, mandarino, pompelmo;
21 giorni prima del raccolto su carciofo;
28 giorni prima del raccolto su melo, pero, melo cotogno, vite;
40 giorni prima del raccolto su kiwi.

**Attenzione**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

01/08/2014_CLP

# ELIOS® WG

**Fungicida sistemico**
**Granuli Idrodispersibili (WG)**

**ELIOS® WG**
**COMPOSIZIONE**
g 100 di prodotto contengono:
g 80 di Fosetil Alluminio puro
coformulanti quanto basta a 100

**FRASI DI RISCHIO**
Irritante per gli occhi.
**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la faccia.. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**IRRITANTE**

**Titolare dell'autorizzazione**: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
**Distribuito da**: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (Milano)

**Registrazione n. 13797 del 16-05-2007 del Ministero della Sanità**

**Contenuto Netto**: g 50

Partita n.

**Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.**
**Il contenitore non può essere riutilizzato.**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

01/08/2014_DPD

14A07872

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 2014.

**Disposizioni sugli effetti della riserva della Federazione Russa rispetto alle autorizzazioni CEMT.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, prot. n. 81, recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2015 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV;

Considerato che nella riunione plenaria del Gruppo trasporto stradale che si è tenuta a Parigi nei giorni 25-26 settembre 2014, la Federazione russa ha posto una ulteriore riserva unilaterale fissando il proprio contingente di base delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2015, nel numero di 16 anziché delle attuali 67;

Considerato che per il 2015 i contingenti di base dei singoli Paesi membri della CEMT, validi sul territorio russo, sono di conseguenza pari a 16, incluso il contingente di autorizzazioni spettante all'Italia, e che pertanto in virtù del moltiplicatore applicabile a queste ultime per tale anno, avranno il timbro di limitazione Russia, a partire dall'autorizzazione n. 65 e fino all'autorizzazione 268;

Vista la comunicazione del segretariato CEMT del 1° ottobre 2014 relativa alla nuova riserva della Federazione russa;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Sulle autorizzazioni CEMT del contingente italiano valide per l'anno 2015, dalla n. 65 alla n. 268, è apposto il timbro di non validità in territorio russo, in aggiunta alle altre limitazioni per ciascuna di esse già previste (Austria o Austria e Grecia).

Alle imprese che chiedono il rinnovo dell'autorizzazione CEMT per l'anno 2015, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del 9 luglio 2013, prot. n. 81, il rinnovo della medesima autorizzazione è effettuato con il timbro di non validità Russia ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2014

*Il direttore generale:* FINOCCHI

**14A08009**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2014.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agri-

coli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011 e successive modificazioni con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Alta Langa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Alta Langa», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio di Tutela Alta Langa, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Alta Langa»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118 quater, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 30 settembre 2014;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Alta Langa» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Alta Langa» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Al disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Alta Langa», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Alta Langa» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito Internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

**Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Alta Langa»**

Il comma 1 e 6 dell'art. 7 sono modificati come segue:

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

6. La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione in bottiglia destinata a rendere spumante la partita (cuvèe) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce, non deve essere inferiore a trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» spumante e «Alta Langa» spumante rosato e a 36 mesi per i vini con menzione riserva.

**14A08016**

DECRETO 13 ottobre 2014.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modificazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara», così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata per il tramite della regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Tutela Vini Gambellara DOC, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara»;

Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 30 settembre 2014;
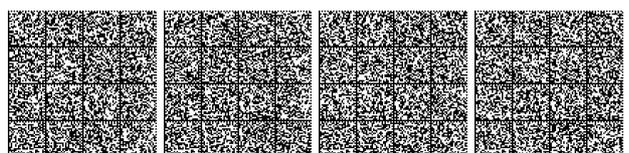
Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Gambellara» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito Internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Gambellara» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Gambellara» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito Internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2014

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

**Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Gambellara»**

L'art. 5 è modificato come segue:

Le operazioni di appassimento e di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nei comuni limitrofi.

È altresì consentito che l'appassimento e/o la vinificazione delle uve atte a produrre i vini con il riferimento classico possano essere effettuate anche in stabilimenti ubicati nei territori di cui al comma precedente, limitatamente ai prodotti provenienti dai vigneti idonei ubicati nell'area di cui all'art. 3. lettera *B)*, in conduzione alle ditte singole o associate.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Gambellara» classico vin Santo devono essere preliminarmente sottoposte ad un periodo di appassimento, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 16,00% vol.

L'appassimento può essere eventualmente condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara» e «Gambellara» classico la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine «Gambellara» Classico Vin Santo non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, in ottemperanza alle specifiche norme nazionali e comunitarie.

Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi: «extra brut», «brut», «extra dry» e, «dry».

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

**14A08017**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «S.O.S. Famiglia - Cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 22 giugno 2012 e del successivo accertamento con-

cluso in data 7 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.O.S. Famiglia - Cooperativa sociale Onlus in liquidazione»;
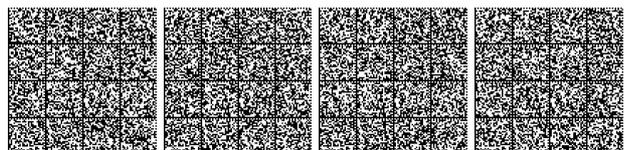
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.O.S. Famiglia - Cooperativa sociale Onlus in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 07431200018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Verilio (codice fiscale VRLLSN68D29H501K), nato a Roma il 29 aprile 1968, e domiciliato in Torino, corso Peschiera, n. 355/9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08089**

DECRETO 11 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa sociale L'Albero in liquidazione», in Favria e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 11 aprile 2012 e del successivo accertamento concluso in data 4 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa sociale L'Albero in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 novembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale L'Albero in liquidazione», con sede in Favria (TO) (codice fiscale 06911180013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Nada, nato a Torino il 30 dicembre 1962, ivi domiciliato in via Pinasca, n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08090**

DECRETO 11 settembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice servizi integrati società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 12 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 11 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Multiservice servizi integrati società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multiservice servizi integrati società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10532570016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Verilio (codice fiscale VRLLSN68D29H501K), nato a Roma il 29 aprile 1968, e domiciliato in Torino, corso Peschiera, n. 355/9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 settembre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A08091**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 14 ottobre 2014.

**Rettifica del decreto 19 dicembre 2005 di individuazione di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del predetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni di proprietà statale;

Visto il decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del predetto decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Caserta, via Vittorio Veneto snc, NCT, foglio 500, particella 1109, al decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, pagina 80, sono:

| Codice scheda | Regione | Provincia | Comune | Indirizzo | n | Tipo catasto | Foglio | Particella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEB005601 | Campania | Caserta | Caserta | Via Vittorio Veneto | snc | N.C.T. | 500 | 1109/parte |
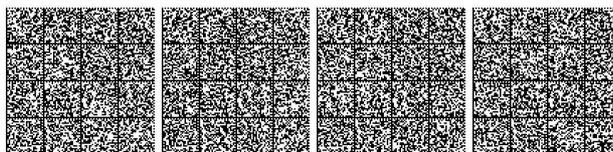
Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Vibo Valentia, Piazza d'Armi snc, NCEU, foglio 48, particella 9 e foglio 34, particella 16, NCT, foglio 34, particella 16, al decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, pagina 80, sono:

| **Codice scheda** | **Regione** | **Provincia** | **Comune** | **Indirizzo** | **Denominazione** | **Tipo catasto** | **Foglio** | **Particella** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVB0054 | Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | Piazza D'Armi snc | Caserma Andrea Campagna – Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato | NCEU | 48 | 9 |
| | | | | | | NCT | 34 | 16 |

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato al decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, pagina 83, nel modo di seguito indicato:

| **Regione** | **Comune** | **Indirizzo** | **n** | **Tipo catasto** | **Foglio** | **Particella** | **Sub.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | Brescia | Via Vittorio Veneto | 1 | NCEU | 25 | 1484 | 1, 2, |
| | | | | | 29 | 1484 | 3, 4 |
| | | | | | 29 | 2983 | |
| | | | | | 29 | 2984 | 1, 2 |

sono:

| **Codice scheda** | **Regione** | **Provincia** | **Comune** | **Indirizzo** | **n** | **Tipo catasto** | **Foglio** | **Particella** | **Sub.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSB000201 | Lombardia | Brescia | Brescia | Via Vittorio Veneto | 1 | NCEU Sez. SBA | 25 | 1484 | 1, 2, |
| | | | | | | | 29 | 1484 | 3, 4 |
| | | | | | | | 29 | 2984 | 1 |
| | | | | | | NCEU | 29 | 2983 Graffata | |
| | | | | | | | 29 | 2984 | 1 |
| | | | | | | | 29 | 2984 | 2 |

Art. 4.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato al decreto n. 34354 del 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, pagine 83 e 84, nel modo di seguito indicato:

| Regione | Comune | Indirizzo | Denominazione | Tipo catasto | Foglio | Particella | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | Milano | Via Antonio Cesari n.20 | Centro addestramento Polizia di Stato – C.F.L. | N.C.E.U. | 44 | 2, 3, 42, 44, 45, 49, 258, | |
| | | | | N.C.E.U. | 44 | 46 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| | | | | N.C.T. | 44 | 2, 3, 42, 44, 45, 46, 49, 258, | |

sono:

| Codice scheda | Regione | Provincia | Comune | Indirizzo | Denominazione | Tipo catasto | Foglio | Particella | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB053101 | Lombardia | Milano | Milano | Via Antonio Cesari n. 20 | Centro addestramento Polizia di Stato | N.C.E.U. | 44 | 2, 3, 42, 44, 45, 49 | |
| | | | | Via G. Frugoni n. 47 | | N.C.E.U. | 44 | 46 | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| | | | | | | N.C.T. | 44 | 2, 3, 42, 44, 45, 46, 49, 322 | |

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

*Il direttore:* REGGI

14A08078

DECRETO 14 ottobre 2014.

**Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Viste le note prot. n. DT 17654 del 2 marzo 2011, prot. n. DT 17997 del 3 marzo 2011, prot. n. DT 17898 del 3 marzo 2011 e prot. n. DT 18290 del 4 marzo 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

*Il direttore:* REGGI

ALLEGATO *A*
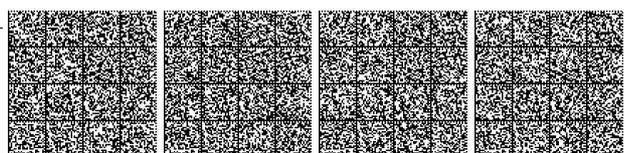
| **Codice scheda** | **Regione** | **Provincia** | **Comune** | **Indirizzo** | **n.** | **Tipo Catasto** | **Foglio** | **Particella** | **Sub** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB106301 | Sardegna | Cagliari | Cagliari | Località San Lorenzo | | NCT | 4 | 1697<br>1707<br>1709<br>1713<br>1735<br>1737<br>1777 | |
| CZB005401 | Calabria | Vibo Valentia | Vibo Valentia | Piazza D'Armi | | CT | 34 | 8,10/Parte | |
| NAD006401 | Campania | Napoli | Napoli | Piazza Duca degli Abruzzi | | CT | 145 | 154/Parte | |
| BSB000201 | Lombardia | Brescia | Brescia | Via Vittorio Veneto | 1 | NCEU Sez. SBA<br><br>NCT | 29<br><br>87 | 1484<br><br>185, 187, 188 | 2 |

**14A08079**

DECRETO 14 ottobre 2014.

**Individuazione di beni immobili di proprietà dell'INAIL.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 60003.13/12/2011.0010910, con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili di sua proprietà;

Viste le note prot. n. DT 67499 del 31 agosto 2010 e n. DT 67239 del 31 agosto 2010, con le quali il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre il decreto individuativo ai sensi delle norme sopra citate;

Vista la nota prot. n. 2014/13358/DGPS-PF-PA-FI del 14 maggio 2014, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
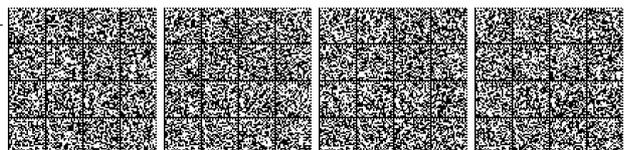
Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i seguenti beni immobili:

| **Codice scheda** | **Regione** | **Provincia** | **Comune** | **Indirizzo** | **n** | **Tipo Catasto** | **Foglio** | **Particella** | **Sub** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAIL11 | Marche | Ancona | Ancona | Via Piave<br><br><br>Via Isonzo | 25<br><br><br>3 | Catasto Terreni<br><br><br>Catasto Fabbricati | 9<br><br><br><br>9 | 823<br>838<br><br><br>823 | <br><br><br><br>4 |
| INAIL10 | Veneto | Venezia | Venezia | Sestiere di Santa Croce<br><br>Fondamenta S. Simeone Piccolo<br><br>Campiello della Comare<br><br>Calle Nuova di S. Simeone | <br><br><br>711, 711/a, 712, 713, 714, 715<br><br>709, 710,<br><br>706, 707, 708 | Catasto Terreni | 11 | 427, 428, 429, 1644, 2029, 2242 | |

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A08080**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ditropan» (ossibutinina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1094/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Ditropan;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042663017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DITROPAN (ossibutinina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"5 mg compresse" 30 compresse;

AIC n. 042663017 (in base 10) 18PZ39 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ditropan (ossibutinina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
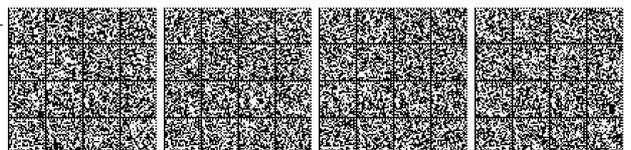
Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07942**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox» (zolpidem), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1095/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Stilnox;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 037958079 e AIC n. 037958081;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale STILNOX (zolpidem) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - AIC n. 037958079 (in base 10) 146DFZ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse - AIC n. 037958081 (in base 10) 146DG1 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Stilnox (zolpidem) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
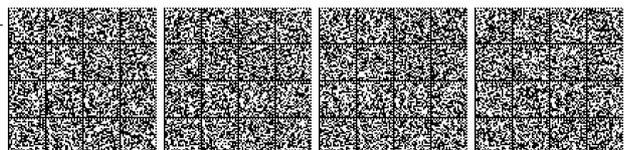
Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07943**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Persantin» (dipiridamolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1096/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Persantin;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 042793012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale PERSANTIN (dipiridamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "75 mg compresse rivestite" 30 compresse;

AIC n. 042793012 (in base 10) 18TY1N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Persantin (dipiridamolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07944**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Rasilez» (aliskiren emifumarato) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea.** (Determina n. 1097/2014).

*Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rasilez» (aliskiren emifumarato) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 3 dicembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/07/405/021 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 14 compresse;*

*EU/1/07/405/022 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;*

*EU/1/07/405/023 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 30 compresse;*

*EU/1/07/405/024 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 50 compresse;*

*EU/1/07/405/025 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 56 compresse;*

*EU/1/07/405/026 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 56×1 compresse;*

*EU/1/07/405/027 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 90 compresse;*

*EU/1/07/405/028 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 98 compresse;*

*EU/1/07/405/029 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 98 (2×49×1) compresse;*

*EU/1/07/405/030 150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 280 (20×14) compresse (confezione multipla);*

*EU/1/07/405/031 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 14 compresse;*

*EU/1/07/405/032 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;*

*EU/1/07/405/033 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 30 compresse;*

*EU/1/07/405/034 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 50 compresse;*

*EU/1/07/405/035 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 56 compresse;*

*EU/1/07/405/036 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 56×1 compresse;*

*EU/1/07/405/037 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 90 compresse;*

*EU/1/07/405/038 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 98 compresse;*

*EU/1/07/405/039 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 98 (2×49×1) compresse;*

*EU/1/07/405/040 300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 280 (20×14) compresse (confezione multipla).*

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 giugno 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 settembre 2013;

Vista la deliberazione n. 31 in data 11 settembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.*

Alla specialità medicinale RASILEZ (aliskiren emifumarato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 14 compresse;

A.I.C. n. 038243212/E (in base 10) 14H2WD (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;

A.I.C. n. 038243224/E (in base 10) 14H2WS(in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 30 compresse;

A.I.C. n. 038243236/E (in base 10) 14H2X4 (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 50 compresse;

A.I.C. n. 038243248/E (in base 10) 14H2XJ (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 56 compresse;

A.I.C. n. 038243251/E (in base 10) 14H2XM (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 56×1 compresse;

A.I.C. n. 038243263/E (in base 10) 14H2XZ (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 90 compresse;

A.I.C. n. 038243275/E (in base 10) 14H2YC (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 98 compresse;

A.I.C. n. 038243287/E (in base 10) 14H2YR (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 98 (2×49×1) compresse;

A.I.C. n. 038243299/E (in base 10) 14H2Z3 (in base 32);

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 280 (20×14) compresse (confezione multipla);

A.I.C. n. 038243301/E (in base 10) 14H2Z5 (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 14 compresse;

A.I.C. n. 038243313/E (in base 10) 14H2ZK (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;

A.I.C. n. 038243325/E (in base 10) 14H2ZX (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 30 compresse;

A.I.C. n. 038243337/E (in base 10) 14H309 (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 50 compresse;

A.I.C. n. 038243349/E (in base 10) 14H30P (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 56 compresse;

A.I.C. n. 038243352/E (in base 10) 14H30S (in base 32);
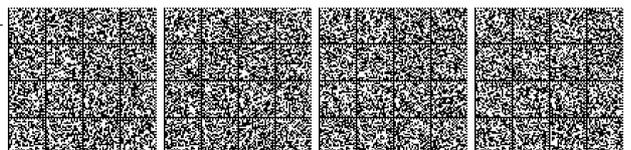
Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 56×1 compresse;

A.I.C. n. 038243364/E (in base 10) 14H314 (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 90 compresse;

A.I.C. n. 038243376/E (in base 10) 14H31J (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 98 compresse;

A.I.C. n. 038243388/E (in base 10) 14H31W (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC divisibile per dose unitaria) – 98 (2×49×1) compresse;

A.I.C. n. 038243390/E (in base 10) 14H31Y (in base 32);

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 280 (20×14) compresse (confezione multipla);

A.I.C. n. 038243402/E (in base 10) 14H32B (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale «Rasilez» (aliskiren emifumarato) è classificata come segue:

Confezione:

150 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;

A.I.C. n. 038243224/E (in base 10) 14H2WS(in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,56;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 32,28;

Confezione:

300 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PCTFE/PVC) – 28 compresse;

A.I.C. n. 038243325/E (in base 10) 14H2ZX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,47;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,74;

Validità del contratto: 12 mesi.

Rimangono invariate le precedenti condizioni negoziali approvate.

Conferma del tetto di spesa vigente complessivo sulla monoterapia e sull'associazione con HCT di 8 milioni di euro/12 mesi sul prezzo Ex Factory.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *G.U.*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle «Note AIFA».

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasilez» (aliskiren emifumarato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione, deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA – Ufficio prezzi & rimborso – il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
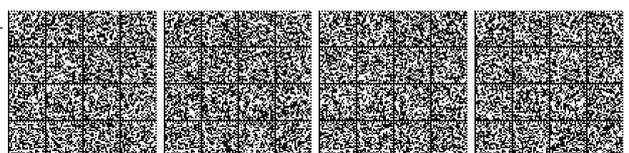
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07945**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz» (drospirenone ed estrogeno), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1099/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Medifarm s.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yaz»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Medifarm s.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042937019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014 ;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale YAZ (drospirenone ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 042937019 (in base 10) 18YBPV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yaz» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07946**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin» (drospirenone ed estrogeno), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1101/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Farmaroc s.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasmin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043100015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale YASMIN (drospirenone ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL;

A.I.C. n. 043100015 (in base 10) 1939VH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasmin» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07947**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acular» (ketorolac) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1103/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ACULAR;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042662015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ACULAR (ketorolac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 042662015 (in base 10) 18PY3Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C bis.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACULAR è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07949**
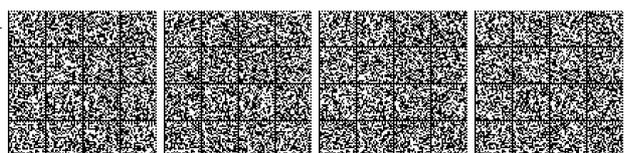
DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dona» (glucosamina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1104/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DONA;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043163017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014 ;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DONA (glucosamina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 043163017 (in base 10) 1957D9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DONA (glucosamina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07950**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dexketoprofene Sandoz» (desketoprofene) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1105/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DEXKETOPROFENE SANDOZ (desketoprofene);

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 042369013 a 042369025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DEXKETOPROFENE SANDOZ (desketoprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042369013 (in base 10) 18DZZP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042369025 (in base 10) 18F001 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DEXKETOPROFENE SANDOZ (desketoprofene) è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07951**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (diclofenac) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1106/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL (diclofenac);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 036069058;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale VOLTAREN EMULGEL (diclofenac) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1% gel» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 036069058 (in base 10) 12DRQ2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VOLTAREN EMULGEL (diclofenac) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07952**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Domepress» (lisinopril e amlodipina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1107/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Italfarmaco S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DOMEPRESS (lisinopril e amlodipina);

Vista la domanda con la quale la ditta Italfarmaco S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 040614012 a 040614253;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DOMEPRESS (lisinopril e amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614012 (in base 10) 16RG3W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614024 (in base 10) 16RG48 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614036 (in base 10) 16RG4N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614048 (in base 10) 16RG50 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614051 (in base 10) 16RG53 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614063 (in base 10) 16RG5H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614075 (in base 10) 16RG5V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614087 (in base 10) 16RG67 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614099 (in base 10) 16RG6M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614101 (in base 10) 16RG6P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614113 (in base 10) 16RG71 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614125 (in base 10) 16RG7F (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614137 (in base 10) 16RG7T (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614149 (in base 10) 16RG85 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614152 (in base 10) 16RG88 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614164 (in base 10) 16RG8N (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614176 (in base 10) 16RG90 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614188 (in base 10) 16RG9D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614190 (in base 10) 16RG9G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614202 (in base 10) 16RG9U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614214 (in base 10) 16RGB6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614226 (in base 10) 16RGBL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg/5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614238 (in base 10) 16RGBY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614240 (in base 10) 16RGC0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.
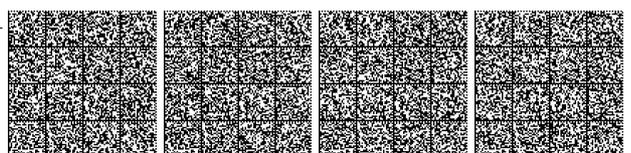
Confezione:

«20 mg/5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040614253 (in base 10) 16RGCF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOMEPRESS (lisinopril e amlodipina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07953**

---

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mometasone Furoato Sandoz» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1108/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MOMETASONE FUROATO SANDOZ;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 040144038;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale MOMETASONE FUROATO SANDOZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«50 microgrammi/erogazione, spray nasale, sospensione» 1 flacone 10 gr 60 erogazioni;

A.I.C. n. 040144038 (in base 10) 169356 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MOMETASONE FUROATO SANDOZ è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07954**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione ai fini del regime di fornitura di specialità di medicinali a base di Azatioprina.** (Determina n. 1109/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta del 21 luglio 2014 che ha deliberato per la riclassificazione del regime di fornitura dei medicinali a base di azatioprina;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità di impiego*

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali a base di azatioprina è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Restano invariate le condizioni di prezzo e le altre modalità prescrittive.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07955**

DETERMINA 1° ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Strelicia» (desogestrel ed estrogeno) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1100/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Strelicia;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 041880016, AIC n. 041880028, AIC n. 041880030, 041880042;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale STRELICIA (desogestrel ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

"150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film" 1x21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041880016 (in base 10) 17Y2GJ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

"150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film" 3x21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041880028 - (in base 10) 17Y2GW (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

"150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film" 6x21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041880030 (in base 10) 17Y2GY (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

"150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite con film" 13x21 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 041880042 (in base 10) 17Y2HB (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Strelicia è la seguente:

per la confezione codice AIC 041880016: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni codice AIC 041880028, AIC 041880030, AIC 041880042: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 1° ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A07956**

---

DETERMINA 8 ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol (macrogol)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1132/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Movicol» (macrogol);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042951018;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale MOVICOL (macrogol) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine, A.I.C. n. 042951018 (in base 10), 18YSCB (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Movicol» (macrogol) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08065**

---

DETERMINA 8 ottobre 2014.

**Integrazione della determina n. 296 del 17 marzo 2014 relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Teglutik (riluzolo)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1138/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Vista la determinazione n. 296 del 17 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -
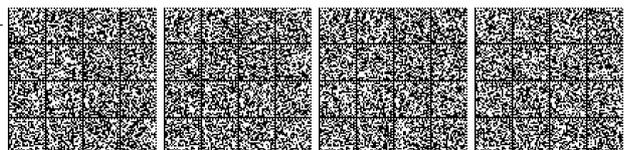
n. 77 del 2 aprile 2014, relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Teglutik" (riluzolo), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il parere della commissione tecnica-scientifica nella seduta del 21-23 luglio 2014, che ha disposto l'inserimento del PHT per la specialità medicinale «Teglutik» (riluzolo);

Determina:

Art. 1.

La determinazione n. 296 del 17 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2014, relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Teglutik" (riluzolo), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», è integrata nel modo che segue:

dopo l'art. 2, si intenda aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

«Art. 2-*bis (Condizioni e modalità di impiego)*. — Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08066**

---

DETERMINA 8 ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Alprazolam Sandoz (alprazolam)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1123/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Alprazolam Sandoz» (alprazolam);

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 033995046;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ALPRAZOLAM SANDOZ (alprazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro da 20 ml, A.I.C. n. 033995046 (in base 10), 10FG96 (in base 32); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alprazolam Sandoz» (alprazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A08067**

---

DETERMINA 8 ottobre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tafinlar (dabrafenib)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1124/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxosmithkline Trading Services Ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tafinlar» (dabrafenib);

Vista la determinazione n. 1049/2013 del 20 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxosmithkline Trading Services Ltd ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. da n. 042923019 a n. 042923045;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 marzo 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
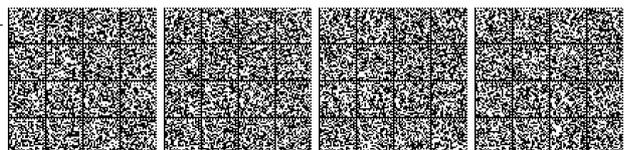
Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale TAFINLAR (dabrafenib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 28 capsule, A.I.C. n. 042923019/E (in base 10), 18XX0C (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1380,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2277,55;

50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule, A.I.C. n. 042923021/E (in base 10), 18XX0F (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5914,26; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9760,89;

75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 28 capsule; A.I.C. n. 042923033/E (in base 10), 18XX0T (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2069,99; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3416,31;

75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule; A.I.C. n. 042923045/E (in base 10), 18XX15 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8871,39; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14641,34.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo per 24 mesi sull'ex factory pari a 40 milioni.

Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale pay-back del 5% e al lordo del pay-back dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata.

È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. Il tetto di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferisce a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche nelle note AIFA.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tafinlar» (dabrafenib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - oncologo.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2014

*Il direttore generale:* PANI

ALLEGATO
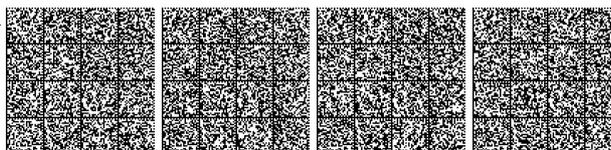
| DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E RICHIESTE DELL'AZIENDA: Tipo: 02 - Nuove entità chimiche | | |
|---|---|---|
| N° Fascicolo: | 9212 | |
| Data Protocollo: | 12/08/2013 | |
| Tipologia di negoziazione: | 02 - Nuove entità chimiche | |
| Data ricezione del cartaceo: | 06/08/2013 | |
| ATC: | L01XE | INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI |
| Specialità: | TAFINLAR (Dabrafenib) | |
| Ditta: | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LTD | |
| Tipo procedura: | Centralizzata | |
| Indicazioni: | Dabrafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 (vedere paragrafo 5.1 del RCP). | |

**Proposta di rimborsabilità e prezzo dell'Azienda**

| AIC | Confezione | Prezzo al pubblico | Prezzo ex factory | Regime di fornitura | Specialisti | Classe | Nota AIFA | PT/PTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042923045 | 120 capsule 75 mg | € 16268.28 | € 9857.1 | RNRL | | H | | NO |
| 042923033 | 28 capsule 75 mg | € 3795.93 | € 2299.99 | RNRL | | H | | NO |
| 042923019 | 28 capsule 50 mg | € 2530.63 | € 1533.33 | RNRL | | H | | NO |
| 042923021 | 120 capsule 50 mg | € 10845.52 | € 6571.4 | RNRL | | H | | NO |

**Esito della negoziazione**

| AIC | Confezione | Prezzo al pubblico | Prezzo ex factory | Regime di fornitura | Classe | Nota AIFA | PT/PTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042923045 | 120 capsule 75 mg | € 14641.34 | € 8871.39 | RNRL | H | | NO |
| 042923033 | 28 capsule 75 mg | € 3416.31 | € 2069.99 | RNRL | H | | NO |
| 042923019 | 28 capsule 50 mg | € 2277.55 | € 1380.00 | RNRL | H | | NO |
| 042923021 | 120 capsule 50 mg | € 9760.89 | €5914.26 | RNRL | H | | NO |

14A08068

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119** (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 194 del 22 agosto 2014)**, coordinato con la legge di conversione 17 ottobre 2014 , n. 146** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive,di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## *Capo I*

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO A FENOMENI DI ILLEGALITÀ E VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

### Art. 1.

### *Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive*

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;

*b)* al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Frode in competizioni sportive)*. — 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, *è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».

### Art. 2.

### *Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive*

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-*ter* della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonché per il reato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *f)* ed *h)* del codice di procedura penale»;

2) il terzo periodo *è sostituito dai seguenti*: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, *evidentemente* finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. *Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura*»;

*a*-bis*) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2»;*

*b)* al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al com-

ma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;

*b*-bis*) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni»;*

*c)* dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-*bis*. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* della presente legge, *nonché per il reato di cui all'articolo 2*-bis *del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro II, Titolo V e Titolo VI, Capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere* f) *ed* h) *del codice di procedura penale* ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto *di* cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. *Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura*.

1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. *Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2.*

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. *In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni*. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. *Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.*

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea .

7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

*8-*bis*. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».*
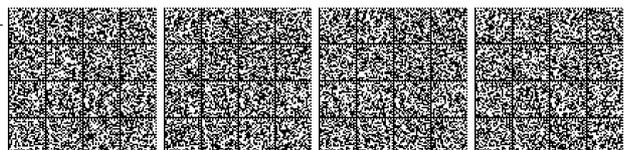
Art. 3.

*Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.*

1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-*ter *è inserito il seguente: «3-*ter. *1. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis *e 3-*ter *non si applicano ai minori di anni quattordici»;*

*a)* all'articolo 2-*bis*, comma 1, dopo le parole: «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;

*b)* all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti: «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

*c)* all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»;

*c-*bis*) all'articolo 9, dopo il comma 3-*bis *sono aggiunti i seguenti:*

*«3-*ter. *Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.*

*3-*quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-*ter, *nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3-*ter, *anche tenendo conto del diverso livello professionistico.».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2-*bis*, 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive), come modificati dalla presente legge:

«Art. 1 *(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).* — 1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorchè l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-*quater* del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-*quater*, comma 7-*bis*, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-*bis*. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-*ter*. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-*bis* accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento.

*3-*ter.*1. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis *e 3-*ter *non si applicano ai minori di anni quattordici.*

3-*quater*. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-*quinquies*. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-*quater*. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

3-*sexies*. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinquies* si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'artico-

lo 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-*ter* .»
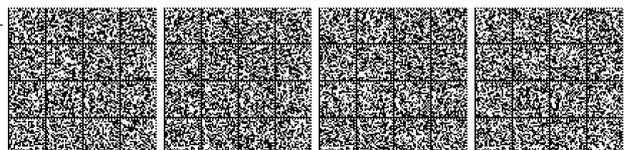
«Art. 2-*bis (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce)*. — 1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli *ovvero altre scritte o immagini* che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.»

«Art. 8 *(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)*. — 1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, *ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi*, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, *nonché stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.

(*Omissis*).»

«Art. 9 *(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)*. — 1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005, *di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalità, titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, *nel corso degli ultimi cinque anni*, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3-*bis*. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.

3-ter. *Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi è destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, e in particolare per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.*

3-quater. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3*-ter, *nonché la determinazione della percentuale di cui al medesimo comma 3*-ter, *anche tenendo conto del diverso livello professionistico.».*

## Art. 4.

### *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

«Articolo 7-*bis*.1. *(Divieto di trasferta)*. — 1. Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;

*b)* all'articolo 8, comma 1-*bis*, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».

2. All'articolo 4, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.».

3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1-*quater*:

1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-*bis* e 5-*ter*»;

2) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: «5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali,
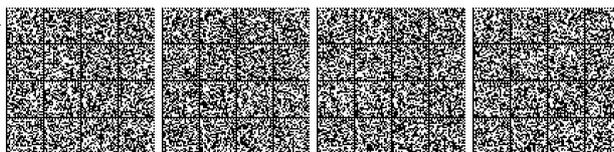
ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;

*b)* all'articolo 1-*septies*, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».

3-bis. *Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.*

3-ter. *All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.»;*

b) *al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in gestione separata.».*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive)*. — (*Omissis*).

1-*bis*. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, *nonché del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205*. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Soggetti destinatari)*. — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

*a)* agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* c.p.;

*b)* ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

*c)* ai soggetti di cui all'articolo 1;

*d)* a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

*e)* a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

*f)* a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

*g)* fuori dei casi indicati nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d)*;

*h)* agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

*i)* alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, *nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive*.».

— Si riporta il testo degli articoli 1-*quater* ed 1-*septies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), come modificati dalla presente legge:

«Art. 1-*quater*. — 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati .

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi *1, 2, 3, 4,* 5-bis *e 5-ter* sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

5-*bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.

5-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 5-bis *si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni

e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

7-*bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies*.»

«1-*septies*. 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo6dellalegge 13 dicembre 1989, n. 401, *per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni*.

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo16dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto. ».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — (*Omissis*).

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 90, commi 13 e 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge:

«Art. 90. — (*Omissis*).

13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. *Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici*.

14. Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo *in gestione separata*.

(*Omissis*).».

## *Capo II*

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

### Art. 5.

### *Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;

2) al comma 2, le parole: «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;

3) al comma 2-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti *dai seguenti*: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. *Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.*»;

4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»;

*4-*bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-*bis*. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.»;*

5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.»;

6) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;

*a*-bis*) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «dal Ministero degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale»;*

*b)* all'articolo 12:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.»;

*b*-bis*) all'articolo 15:*

*1) al comma 1 è premesso il seguente:*

*«01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*»;*

*2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-*bis. *La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»;*

*b*-ter*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «informazioni relative alla procedura» sono inserite le seguenti: «, alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,»;*

*b*-quater*) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-*bis. *La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente».*

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2) e 3), è autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo degli articoli 4, 8, comma 3, 15, 17 e 27, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 *(Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*. — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». *Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.*

2. Le Commissioni territoriali sono fissate *nel numero massimo di venti*. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. *Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva.*

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un *rappresentante designato dall'ACNUR*. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

*3*-bis. *Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.*

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro. *Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda è assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio.*

*5*-bis. *Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.*
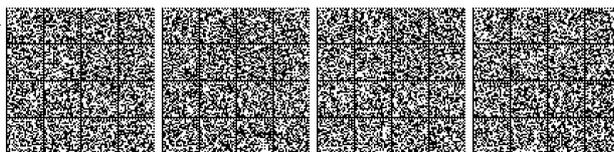
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.»

«Art. 8 *(Criteri applicabili all'esame delle domande)*. — (*Omissis*).

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri *anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale*, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.»

«Art. 15 *(Formazione delle commissioni territoriali e del personale)*. — *01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1*-bis.

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

*1*-bis. *La formazione di cui al comma 1 è effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.»*

«Art. 17 *(Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali)*. — 1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura, *alle fonti di prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati* che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.»

«Art. 27 *(Procedure di esame)*. — 1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

*1*-bis. *La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente.*

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del sopra citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:

«Art. 12 *(Colloquio personale)*. — 1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente.

1-*bis*. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.».

## Art. 6.

*Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.*

1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.

2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata *entro il 31 dicembre 2014* con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. *Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale.*

*2*-bis. *Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle mo-*

*dalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.*

3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 1-*septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*. — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-*sexies*, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

*a)* le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-*sexies* e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

*b)* le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 14-*bis (Fondo rimpatri)*. — 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all' articolo 5, comma 2-*ter*, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 203, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — (*Omissis*).

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, *e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

(*Omissis*).».

## Art. 7.

### *Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori*

1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera *a)*, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012):

«Art. 31 *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*. — (*Omissis*).;

26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

*a)* è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

*b)* non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

*c)* non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

*d)* non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

*e)* è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011):

«Art. 1 *(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)*. — (*Omissis*).

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

(*Omissis*).».

## *Capo III*

## DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

### Art. 8.

### *Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

*a)* quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisito di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

*b)* quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

*1*-bis. *Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera* a).

*1*-ter. *Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le risultanze di tale ricognizione.*

2. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 *(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)*. — 1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

*a)* la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

*b)* il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.»;

*b)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire
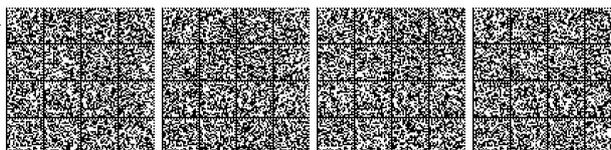
dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

4-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.

4-*ter*. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.

4-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* acquistano efficacia a far data dal *30 giugno 2015*.

4-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione.».

## Art. 9.

### *Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.

2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1, *che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi* non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo dell'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi):

«Art. 8 *(Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi)*. — (*Omissis*).

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

(*Omissis*).».

## *Capo IV*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 10.

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 *annui* a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**14A08119**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Rettifica dell'estratto della determina V&A/1120 del 18 giugno 2014, concernente l'autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale per uso umano «Fluental».

*Estratto determinazione V&A n. 2039 del 3 ottobre 2014*

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/1120 del 18 giugno 2014, concernente l'autorizzazione per modifica stampati del medicinale FLUENTAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2014:

laddove è riportato:

«È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)»;

leggasi:

«È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)»;

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

*Disposizioni finali.*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08069**

### Rettifica dell'estratto della determina V&A/1485 del 15 luglio 2014, concernente l'autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale per uso umano «Triatec HCT».

*Estratto determinazione V&A n. 2043 del 3 ottobre 2014*

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/1485 del 15 luglio 2014, concernente l'autorizzazione per modifica stampati del medicinale TRIATEC HCT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2014:

laddove è riportato:

«È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TRIATEC HCT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

028531010 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse

028531022 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse

028531034 - «10 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in blister pvc-al

028531046 - «10 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-al

028531059 - «10 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-al

028531061 - «10 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-al

028531073 - «10 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-al

028531085 - «10 mg/12,5 mg compresse» 60 compresse in blister pvc-al

028531097 - «10 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc-al

028531109 - «10 mg/25 mg compresse» 10 compresse in blister pvc-al

028531111 - «10 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-al

028531123 - «10 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-al

028531135 - «10 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-al

028531147 - «10 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-al

028531150 - «10 mg/25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc-al

028531162 - «10 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister pvc-al»;

leggasi:

«È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TRIATEC HCT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

028531010 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse

028531022 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse».

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08070**

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clotrimazolo FG», con conseguente modifica stampati.

*Estratto determinazione FV n. 300/2014 del 18 settembre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: CLOTRIMAZOLO FG.

Confezioni: 037990013 - 1% crema - Tubo 30 g.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 8 agosto 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a concizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08071**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Letrozolo Sandoz», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determinazione FV n. 295/2014 del 18 settembre 2014*

Medicinale: LETROZOLO SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 040324 016 «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 028 «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 030 «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 042 «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 055 «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 067 «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 079 «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 081 «2,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 093 «2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 105 «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 117 «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 129 «2,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 131 «2,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040324 143 «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister da 10x10 PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.P.A.

Procedura: mutuo riconoscimento NL/H/1812/001/R/001,

con scadenza il 13 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08072**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Turstat», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determinazione FV n. 285/2014 del 15 settembre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TURSTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 38359 016 - 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

A.I.C. n. 38359 028 - 20 mg compresse rivestite con film 10 compresse;

A.I.C. n. 38359 030 - 20 mg compresse rivestite con film 28 compresse;

A.I.C. n. 38359 042 - 40 mg compresse rivestite con film 10 compresse;

A.I.C. n. 38359 055 - 40 mg compresse rivestite con film 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici T.S. S.r.l.

Procedura: Nazionale

con scadenza il 29 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino fino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08073**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Migracin», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determinazione FV n. 314/2014 del 26 settembre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MIGRACIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025568 066 250 mg/2 ml soluzione iniettabile - fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 025568 078 500 mg/2 ml soluzione iniettabile - fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 025568 080 1g/4 ml soluzione iniettabile- fiala da 4 ml;

A.I.C. n. 025568 092 500 mg/2ml soluzione iniettabile 5 fiale;

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08074**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Deflan», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determinazione FV n. 313/2014 del 26 settembre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DEFLAN;

Confezioni:

6 mg compresse - 10 compresse - A.I.C. n. 026046019;

30 mg compresse - 10 compresse - A.I.C. n. 026046021;

22,75 mg/ml gocce orali, sospensione - flacone da ml 13 - A.I.C. n. 026046033;

22,75 mg/ml gocce orali, sospensione - flacone da ml 8 - A.I.C. n. 026046045;

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A.;

Procedura Nazionale,

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08075**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Calcium D3 Sandoz», con conseguente modifica stampati.**

*Estratto determinazione FV n. 308/2014 del 23 settembre 2014*

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CALCIUM D3 SANDOZ;

Confezioni: 1000 mg / 880 U.I., 30 compresse effervescenti - A.I.C. n. 034642013;

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.;

Procedura Nazionale,

con scadenza il 12 marzo 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata

in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A08076**

## Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Initiss Plus».

*Estratto determinazione V&A/2075 del 9 ottobre 2014*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI).

Medicinale: INITISS PLUS.

Confezione AIC n. 029116011 - "5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse

alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59 - 00134 - Roma (RM).

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08077**

## Avviso di rettifica relativo all'estratto della determina V&A IP n. 1213 del 20 giugno 2014 di importazione parallela del medicinale per uso umano «Depakine».

Nel comunicato concernente: determinazione V&A IP n. 1213 del 20/06/2014 «pubblicato nel S.O. n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 169 del 23 luglio 2014 di Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale DEPAKINE Chrono 500 mg, comprimate cu eliberare prelungitӑ 30 comp. dalla Romania con numero di autorizzazione 1671/2009/01, importatore: Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

a pagina 26, in ogni parte del testo ove e scritto:

confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse;

leggasi:

confezione: DEPAKIN «Chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone PP.

**14A08081**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Azitrox».

*Estratto determinazione V&A n. 2074 del 9 ottobre 2014*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfra di Anselmo Leonarda & C snc - Società in nome collettivo (codice fiscale 03935261002) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Manzoni, 59 - 00185 Roma.

Medicinale: AZITROX

Confezione: A.I.C. n. 042433019 - «500 mg compressa rivestita con film» 3 compresse alla società:

Konpharma S.r.l. (codice fiscale 08578171004) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Valle Pietro, 1 - 00193 Roma.

*Stampati*

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08082**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di taluni medicinali per uso umano.

*Estratto determinazione V&A n. 2073 del 9 ottobre 2014*

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Theramex S.r.l. (codice fiscale 12839400152) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano:

Medicinale: COLPOTROPHINE

Confezioni:

A.I.C. n. 026613048 - «1% crema vaginale» 1 tubo da 30 g + applicatore;

A.I.C. n. 026613051 - «10 mg capsule vaginali» 20 capsule.

Medicinale COMBISEVEN

Confezioni:

A.I.C. n. 035392012 - 1 Astuccio da 4 bustine di 4 cerotti transdermici 2 cerotti di fase 1 e 2 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg;

A.I.C. n. 035392024 - 1 Astuccio da 12 bustine di 12 cerotti transdermici 6 cerotti di fase 1 e 6 cerotti di fase 2 da 50 mcg/10 mcg.

Medicinale FEMITY

Confezioni:

A.I.C. n. 036489019 - «1.5 mg/0.525 mg cerotti transdermici» 1 scatola da 4 bustine;

A.I.C. n. 036489021 - «1.5 mg/ 0.525 mg cerotti transdermici» 1 scatola da 12 bustine.

Medicinale FEMSEVEN

Confezioni:

A.I.C. n. 029966013 - «50» 4 cerotti transdermici 15 cm2 (50 mcg/die);

A.I.C. n. 029966025 - «50» 12 cerotti transdermici 15 cm2 (50 mcg/die);

A.I.C. n. 029966037 - «75» 12 cerotti transdermici 75 mcg/die;
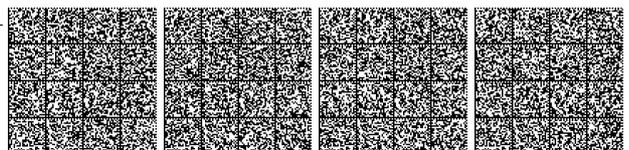
A.I.C. n. 029966049 - «75» 4 cerotti transdermici 75 mcg/die.

Medicinale FLUKIMEX

Confezioni:

A.I.C. n. 037268012 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 037268024 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

A.I.C. n. 037268036 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

Medicinale LUTENYL

Confezione: A.I.C. n. 028199014 - «5 mg compresse» 30 compresse.

Medicinale NAEMIS

Confezione: A.I.C. n. 036163018 - 24 compresse da 1,5 mg di estradiolo e 3,75 mg di Nomegestrolo Acetato,

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione alla società:

Ratiopharm Italia S.r.l. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza 270 - 20128 Milano.

*Stampati*

Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08083**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Doc Generici»

*Estratto determinazione n. 1128/2014 dell'8 ottobre 2014*

Medicinale: METFORMINA DOC GENERICI

Titolare A.I.C.: DOC generici S.r.l. - Via Turati n. 40 - 20121 Milano.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039066954 (in base 10) 1587BB (in base 32);

«850 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 039066966 (in base 10) 1587BQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

500 mg di metformina cloridrato corrispondente a 390 mg di metformina;

850 mg di metformina cloridrato corrispondente a 663 mg di metformina.

*Classificazione*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale METFORMINA DOC generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. (OSP)

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08084**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Montelukast Aurobindo Pharma Italia».

*Estratto determinazione V&A n. 1886 /2014 del 19 settembre 2014*

È autorizzata la seguente variazione:. Introduzione di un Risk Management Plan (RMP) relativamente al medicinale MONTELUKAST AUROBINDO PHARMA ITALIA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: PT/H/0609/001-002/II/004.

Tipologia della variazione: C.1.z) Altra variazione.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

*Smaltimento scorte*

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08085**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Daparox».

*Estratto determinazione V&A n. 1888 /2014 del 19 settembre 2014*

Aggiornamento del ASMF, in possesso del produttore Synthon BV, relativo al P.A. paroxetina mesilato. La versione approvata è la seguente: AP/010/2013-10-22 per l'Applicant Part e RP/10/2013-02-27 per la Restricted Part. relativamente al medicinale DAPAROX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/0240/001-002/II/037.

Tipologia della variazione: B.1.z) Altra variazione.

Titolare A.I.C.: SYNTHON BV.

*Smaltimento scorte*

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

**14A08086**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ratiopharm».**

*Estratto determinazione V&A n. 1891/2014 del 19 settembre 2014*

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del DMF di Fluconazolo prodotto da dott. Reddy's Laboratories Ltd. (dalla versione di luglio 2002 alla versione di febbraio 2013) relativamente al medicinale FLUCONAZOLO RATIOPHARM ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/0579/001-004/II/033.

Tipologia della variazione: B.I *z)* aggiornamento del DMF per la sostanza attiva - Altra variazione.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

*Smaltimento scorte*

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**14A08087**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Actigrip tosse mucolitico».**

*Estratto determinazione V&A n. 1894/2014 del 19 settembre 2014*

Procedura: UK/H/4651/001/II/009/G

Aggiornamento dei paragrafi 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 4.9 e 5.2 dell'RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo. Altre modifiche editoriali.

Inoltre, per adeguamento agli Standard Terms, viene, contestualmente autorizzata la modifica della descrizione delle seguenti confezioni.

Da : 041772017 - «20 mg/ml soluzione orale» flacone vetro da 150 ml

A: 041772017 - «20 mg/ml soluzione orale, gusto mentolo» flacone vetro da 150 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson s.p.a.

Tipologia della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo.

*Stampati*

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

*Decorrenza di efficacia della determinazione*

Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08088**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Concessione di contributi in favore di ONG per la realizzazione di progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

Si informano gli interessati che le ONG riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale possono presentare le istanze per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti promossi dalle organizzazioni non governative nei Paesi in via di sviluppo. Il termine per la presentazione dei progetti è di quarantacinque giorni a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione dei progetti, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Il sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

**14A08018**
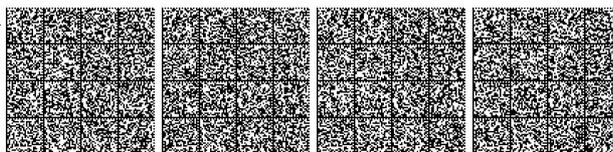
**Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Ulaanbaatar (Mongolia).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Alfredo Savino, Console onorario in Ulaanbaatar (Mongolia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pechino degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pechino delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pechino;

*d)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pechino delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*e)* ricezione e trasmissione materiale all'Ufficio consolare di I categoria o all'Ambasciata d'Italia in Pechino, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*f)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*g)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pechino;

*h)* vidimazioni e legalizzazioni;

*i)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*j)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pechino della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pechino e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pechino delle ricevute di avvenuta consegna;

*k)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pechino della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pechino, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*l)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pechino;

*m)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Pechino;

*n)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pechino;

*o)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A07999**

**Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Igoumenitsa (Grecia).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Spyridion Mandellas, Agente Consolare onorario in Igoumenitsa (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

*c)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

*f)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*g)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*h)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*i)* consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

*j)* vidimazioni e legalizzazioni;

*k)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

*l)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi

dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*m)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

*n)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

*o)* assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

*p)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

*q)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

*r)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A08000**

**Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Olavarria (Argentina).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Lidia Aida Abalo, Agente consolare onorario in Olavarria (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in La Plata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*d)* autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

*e)* consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in La Plata;

*f)* vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in La Plata della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in La Plata e restituzione all'Ufficio consolare di I categoria delle ricevute di avvenuta consegna;

*h)* di notifica atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in La Plata;

*i)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2014

*Il direttore generale:* BELLONI

**14A08001**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Fiprospot Duo soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg, Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg, Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 10-20 kg, Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 20-40 kg e Fiprospot Duo soluzione spot-on per cani da 40-60 kg.**

*Provvedimento n. 783 del 2 ottobre 2014*

Medicinale veterinario «Fiprospot Duo» soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg, «Fiprospot Duo» soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg, «Fiprospot Duo» soluzione spot-on per cani da 10-20 kg, «Fiprospot Duo» soluzione spot-on per cani da 20-40 kg e «Fiprospot Duo» soluzione spot-on per cani da 40-60 kg (confezioni: A.I.C. n. 104609).

Titolare A.I.C.: Ceva salute animale S.p.a., con sede in via Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) Italia.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0489/001-005/IB/002.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale da «Fiprospot Duo» a STRECTIS.

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 1 nei cinque diversi sommari delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario.

«Strectis» soluzione spot-on per gatti da 1-5 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 2-10 kg e gatti > 5 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 10-20 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 20-40 kg;

«Strectis» soluzione spot-on per cani da 40-60 kg.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**14A08005**
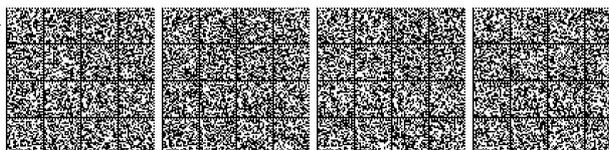
**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sporimune» 50 mg/ml.**

*Decreto n. 101 del 26 settembre 2014*

Medicinale veterinario SPORIMUNE 50 mg/ml soluzione orale per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater (Paesi Bassi).

Procedura decentrata n. IE/V/0302/001/DC.

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0302/IB/001/G.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Famar Nederland B.V. nello stabilimento sito in Industrieweg 1, 5531 Ad Bladel (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone di vetro da 25 ml - A.I.C. n. 104515010;

flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104515022;

flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104515034.

Composizione per ml:

principio attivo: ciclosporina 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle manifestazioni croniche della dermatite atopica nei cani.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 36 del 24 marzo 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2014, fatti salvi gli stampati ad esso allegati che mantengono la loro validità ed efficacia.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A08006**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milpro 2,5 mg/25 mg» compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.**

*Decreto n. 102 del 1° ottobre 2014*

Medicinale veterinario MILPRO 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.

Titolare A.I.C.: la società Virbac 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 Carros - Francia; procedura decentrata n. UK/V/0495/001/DC.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare Virbac 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. 06516 Carros - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 blister di 2 compresse da 2.5/25 mg, A.I.C. n. 104641016;

scatola con 2 blister di 2 compresse da 2.5/25 mg, A.I.C. n. 104641028;

scatola con 12 blister di 2 compresse da 2.5/25 mg, A.I.C. n. 104641030.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: milbemicina ossima 2,5 mg, praziquantel 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani (cani di piccola taglia e cuccioli).

Indicazioni terapeutiche:

nei cani: trattamento delle infezioni miste da cestodi adulti (tenie) e nematodi (ascaridi) delle seguenti specie:

Cestodi: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.;

Nematodi: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis (riduzione del livello di infezione), Angiostrongylus vasorum (riduzione del livello di infezione da parte di adulti immaturi (L5) e dei parassiti adulti; vedi specifici programmi di prevenzione e trattamento delle malattie nella sezione «4.9 Posologia e via di somministrazione»).

Il prodotto può essere utilizzato anche nella prevenzione della filariosi cardiopolmonare (Dirofilaria immitis), se è indicato il trattamento concomitante contro i cestodi.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario (per la mezza compressa): 6 mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A08007**

**Revoca, su rinuncia, della ditta Veyx-Pharma GMBH Sohreweg 6 - 34639, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hypophysin La».**

*Estratto decreto n. 106 del 6 ottobre 2014*

Con decreto n. 106 del 6 ottobre 2014 è revocata, su rinuncia della ditta Veyx-Pharma GmbH Sohreweg 6 - 34639, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

«Hypophysin LA» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101497016;

«Hypophysin LA» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101497028.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A08008**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di 129 società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Umbria.** (Avviso n. 1/2014).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati, di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali ex div. IV DGPMIEC, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Tripodi.

ALLEGATO

**ELENCO n. 1/2014 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. C.**

| N. | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA REGIONALE TRASPORTI E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01184740684 |
| 2 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRAE A.R.L. IN LIQUIDAZIONE | CARAMANICO TERME (PE) | ABRUZZO | 01545470682 |
| 3 | COOPERATIVA EDILIZIA SERENA 73 | PESCARA | ABRUZZO | 00286360680 |
| 4 | PLURA SICIETA' COOPERATIVA | PESCARA | ABRUZZO | 01251420681 |
| 5 | COOPERATIVA EDILIZIA ANTONY – B – A R.L. –IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 80003350685 |
| 6 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ALFA MARSICANA – FACCHINAGGIO E TRASPORTI | AVEZZANO (AQ) | ABRUZZO | 01102360664 |
| 7 | SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | CITTA S. ANGELO (PE) | ABRUZZO | 01454310689 |
| 8 | PRODERB ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E ZOOTECNICA – IN LIQUIDAZIONE | COLLECORVINO (PE) | ABRUZZO | 01021860687 |
| 9 | PRO C – SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE | MONTESILVANO (PE) | ABRUZZO | 01160850689 |
| 10 | SOCIETA' COOPERATIVA YOUNG'S CHARTER PESCARA IN LIQUIDADIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01394200685 |
| 11 | PIETRARA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | LETTOMANOPPELL O (PE) | ABRUZZO | 00411380686 |
| 12 | DEMOS PER LA DOCUMEN TAZIONE INFORMATIZZATA NELLO STUDIO DELLE POPOLAZIONIE DEL TERRITORIO SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01160250682 |
| 13 | "COOPERATIVA EDILIZIA VENERE – A R.L." – IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 00257960682 |
| 14 | LA MOLECOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ***IN LIQUIDAZIONE** | POPOLI (PE) | ABRUZZO | 01524190681 |
| 15 | PASSATO E PRESENTE – SOC. COOP. A R.L. – IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01098700683 |
| 16 | SOCIETA' COOPERATIVA TURISERVICE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01547780682 |
| 17 | SERVICE SISTEM SOC. COOP. a R.L. IN LIQUIDAZIONE | PIANELLA (PE) | ABRUZZO | 01309440681 |
| 18 | IMPULSO 85 | ATESSA (CH) | ABRUZZO | 01358590691 |
| 19 | CON IL SUNIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a R.L. IN LIQUIDAZIONE | L'AQUILA | ABRUZZO | 00622180669 |
| 20 | SOCIETA' COOPERATIVA FAMILY a R.L. | TOLLO (CH) | ABRUZZO | 01726780693 |
| 21 | C.O.A. SOC. COOP. a R.L. –COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI | FOSSACESIA (CH) | ABRUZZO | 01621100690 |
| 22 | CIVILTA' PARCHEGGI SOCIETA' COOPRATIVA a R.L. | CHIETI | ABRUZZO | 01602310698 |
| 23 | COOPCON COOPERATIVA DI CONSUMO | FARA SAN MARTINO (CH) | ABRUZZO | 00676280696 |
| 24 | LA FONTANA SOC. COOP. a R.L. | MONTEFERRANTE (CH) | ABRUZZO | 01419360696 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | HISTONIUM MONTAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. | VASTO (CH) | ABRUZZO | 01908420696 |
| 26 | C.T.S. COOPERATIVA DI TRASPORTI E SERVIZI SOC. a R.L. IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01501430688 |
| 27 | BONI-TER-MAN SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. | VASTO (CH) | ABRUZZO | 01416700696 |
| 28 | I.S.A. INDUSTRIA SURGELATI ABRUZZESI SOC. COOP. a R.L. | ORTONA (CH) | ABRUZZO | 01533910699 |
| 29 | PROGETTO LAVORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. IN LIQUIDAZIONE | LETTOMANOPPELLO (PE) | ABRUZZO | 01679680684 |
| 30 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASTRA a R.L. | VILLAMAGNA (CH) | ABRUZZO | 01786450690 |
| 31 | SALUTE E TERRITORIO SANGRO "R" a R.L. | QUADRI (CH) | ABRUZZO | 01410160699 |
| 32 | EDITORIALE ABRUZZO OGGI – SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | SAN GIOVANNI TEATINO (CH) | ABRUZZO | 02047240698 |
| 33 | ORCHIDEA SOC. COOP. a R.L. | FRANCAVILLA AL MARE (CH) | ABRUZZO | 01512410695 |
| 34 | IDEA SPORT PESCARA – SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. | PESCARA | ABRUZZO | 01198050682 |
| 35 | "AMICA – SOC. COOP. EDILIZIA a R.L." | CHIETI | ABRUZZO | 00287400691 |
| 36 | SOC. COOPERATIVA EDILIZIA "BELVEDERE" a R.L. IN LIQUIDAZIONE | LORETO APRUTINO (PE) | ABRUZZO | 00186780680 |
| 37 | SOC. COOP, YOUNG'S CHARTER PESCARA A R.L. – IN LIQUIDAZIONE | PESCARA | ABRUZZO | 01394200685 |
| 38 | COOPERATIVA a R.L. ITALEUROPA | ATESSA (CH) | ABRUZZO | 01205450693 |
| 39 | EDILFAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a R.L. | PESCARA | ABRUZZO | 00281090688 |
| 40 | COOPERATIVA EDILIZIA S. BERNARDINO SRL | BERNALDA (MT) | BASILICATA | 00111580775 |
| 41 | JAVA SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | POLICORO (MT) | BASILICATA | 01032560771 |
| 42 | SOC. COOP. A R.L. "ISABELLA MORRA" | VALSINNI (MT) | BASILICATA | 00308590777 |
| 43 | SOCIETA' COOPERATIVA S. ELIA | CARBONE (PZ) | BASILICATA | 00911190767 |
| 44 | PUBLI SPLENDOR SOC. COOP. A R.L. | POLICORO (MT) | BASILICATA | 00521200774 |
| 45 | SOC. COOP. EDILIZIA POLI HOUSE A R.L. | POLICORO (MT) | BASILICATA | 90000310772 |
| 46 | IDRO& GEO TEC PICC. SOC. COOP. A R.L. | POTENZA | BASILICATA | 01452290768 |
| 47 | OCCUPAZIONE E SVILUPPO PICC. SOC. COOP. AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE | VENOSA (PZ) | BASILICATA | 86002470762 |
| 48 | COOPERATIVA C.L.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | TRICARICO (MT) | BASILICATA | 00564800779 |
| 49 | COOPERATIVA ANCH'IO A R.L. IN LIQUIDAZIONE | MATERA | BASILICATA | 00639170778 |
| 50 | AGROALIMENTARE LUCANA SOC. COOP. A R.L. | FERRANDINA (MT) | BASILICATA | 00557890779 |
| 51 | SOC. COOP. PIETRA DEL CORVO | SATRIANO DI LUCANIA (PZ) | BASILICATA | 01314140763 |
| 52 | SOC. COOP. TELE RADIO SCANZANO | SCANZANO JONICO (MT) | BASILICATA | 00114610777 |
| 53 | SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE RESIDENCE L'OASI | BARAGIANO (PZ) | BASILICATA | 01194290761 |
| 54 | LINDO E PINTO MULTISERVICE PICC. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | MATERA | BASILICATA | 01033900778 |
| 55 | SOC. COOP. JONIO AZZURRO | PISTICCI (MT) | BASILICATA | 00429480775 |
| 56 | IDEA VERDE METAPONTUM SOC. COOP. A R.L. | BERNALDA (MT) | BASILICATA | 01003250774 |
| 57 | COOPERATIVA AGRICOLA LUCANIA | POLICORO (MT) | BASILICATA | 00096870779 |
| 58 | FULL SERVICE PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | LATRONICO (PZ) | BASILICATA | 01525530760 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | A.G.S. AZIENDA GESTIONE SERVIZI PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | LAURIA (PZ) | BASILICATA | 01328290760 |
| 60 | NOVECENTO SOC. COOPERATIVA A R.L. | MATERA | BASILICATA | 00504270778 |
| 61 | L.E.V.E.R. COSTRUZIONI PICC. SOC. COOP. A R.L. | MONTALBANO JONICO (MT) | BASILICATA | 01033420777 |
| 62 | SOLCO HOUSE IMMOBILIARE SOCIALE – SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE | POTENZA | BASILICATA | 01433950763 |
| 63 | NATALGRU PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE | MELFI (PZ) | BASILICATA | 01509380760 |
| 64 | COOP. A.L.C.A. | ANZI (PZ) | BASILICATA | 00881130769 |
| 65 | COOPERATIVA UTENTI MACCHINE AGRICOLE A R.L. | LAVELLO (PZ) | BASILICATA | 00201350766 |
| 66 | SOC. COOP. EDITORIALE LUCANA SRL | POTENZA | BASILICATA | 01128260765 |
| 67 | SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. LEONARDO | FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) | BASILICATA | 90000020769 |
| 68 | WORK LINE SOC. COOPERATIVA A R.L. | FORENZA (PZ) | BASILICATA | 01095070767 |
| 69 | SOC. COOPERATIVA QUADRIFOGLIO A R.L. | POLICORO (MT) | BASILICATA | 00524540770 |
| 70 | COOPERATIVA LATTE LUCANO IN LIQUIDAZIONE | RUOTI (PZ) | BASILICATA | 00973120769 |
| 71 | L'OLEANDRO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | POTENZA | BASILICATA | 01306360767 |
| 72 | G.S.A. GRANDI SUPERMERCATI ASSOCIATI SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | LAURIA (PZ) | BASILICATA | 01207720762 |
| 73 | NEWSERVICE SOC. COOP. A R.L. | SENISE (PZ) | BASILICATA | 01453980763 |
| 74 | ERREG AGRICOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | SAN FELE (PZ) | BASILICATA | 01449210762 |
| 75 | SOC. COOP. TECNOBUST IN LIQUIDAZIONE | LAURIA (PZ) | BASILICATA | 00978070761 |
| 76 | COOPERATIVA L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BARGAGLI (GE) | LIGURIA | 01031820101 |
| 77 | GELO TRANSPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a R.L. | GENOVA | LIGURIA | 01342410998 |
| 78 | FUTURCOOP – COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CHIAVARI (GE) | LIGURIA | 03121670107 |
| 79 | GEST COOP – COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 03722960105 |
| 80 | COOPERATIVA EDILIZIA TIGULLIO – COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | CHIAVARI (GE) | LIGURIA | 00960880102 |
| 81 | GENOVA WORK PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R. L. | GENOVA | LIGURIA | 01165240993 |
| 82 | EFFE 22- COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 02437960103 |
| 83 | R.S.A. RONIN SECURITY PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RECCO (GE) | LIGURIA | 01423490992 |
| 84 | COOPERATIVA TRASPORTI A DOMICILIO BENASSO PIERINO – SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 00250820107 |
| 85 | "ESSEGI COOP. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." | GENOVA | LIGURIA | 03415790108 |
| 86 | COOPERATIVA D.S.G. DISTRIBUZIONE SURGELATI GELATI – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 02923530105 |
| 87 | AMERICAN TOOLS S.C.R.L. | GENOVA | LIGURIA | 01581530993 |
| 88 | COORDINAMENTO CLUBS GENOANI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABLITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 00851270108 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | COOPERATIVA SUIETTA S.R.L. | GENOVA | LIGURIA | 00689500106 |
| 90 | " COOPERATIVA AGRO-FORESTALE CASTELLO DEI FIESCHI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" | GENOVA | LIGURIA | 03601360104 |
| 91 | NUOVA COOPERATIVA AGRICOLA SAN COLOMBANO – SOCIETA' COOPERATIVA | CHIAVARI (GE) | LIGURIA | 01716360993 |
| 92 | COOPERATIVA PESCATORI S.MARGHERITA LIGURE – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | S.MARGHERITA LIGURE (GE) | LIGURIA | 00823090105 |
| 93 | ISTITUTO MEDICINA DOMANI ISTITUTO PER LA RIABILITAZIONE, L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E LA RICERCA BIOMEDICA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 02416000103 |
| 94 | SETTORE MOTORI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 03777420104 |
| 95 | COOPERATIVA DEGLI OLIVICULTORI DI COMEGLIO IN MONEGLIA – S.R.L. | GENOVA | LIGURIA | 82012470108 |
| 96 | COPLAF COOPERATIVA PULIZIE LAVORI E FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 04858471008 |
| 97 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA TARTARUGA A.R.L. | GENOVA | LIGURIA | 01235450994 |
| 98 | ARTE E MESTIERI PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 03682290105 |
| 99 | COOPERATIVA CATTOLICA DI CONSUMO LIBERTAS SCRL | GENOVA | LIGURIA | 00884530106 |
| 100 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA E GENERICA AUSILIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 01170050999 |
| 101 | GES.BAR. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 01179410103 |
| 102 | VISAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 03781240100 |
| 103 | 2 GENNAIO – SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 01082720101 |
| 104 | FERRO PONTEGGI – SOCIETA' COOPERATIVA | GENOVA | LIGURIA | 01529610998 |
| 105 | EDILRAN SOCIETA' COOPERATIVA | GENOVA | LIGURIA | 01723050991 |
| 106 | C.E.S.T.E.R. (COOPERATIVA EDITORIALE STAMPA, TELEVISIONE E RADIO) SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 00854570108 |
| 107 | SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ALFA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 02559860107 |
| 108 | TRASPORTI CO.DI.ME. SOC.COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 02506380100 |
| 109 | S.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | GENOVA | LIGURIA | 03328930106 |
| 110 | EDIL CATALDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 03711540108 |
| 111 | APOLLO 3 PICC. SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 01292180997 |
| 112 | SISTEMI INTEGRATI SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 03687360101 |
| 113 | DAR GENOVA – SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 03258630106 |
| 114 | NUOVA EUROPA SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 00849980107 |
| 115 | CREDIT LIGURIA COOP. DI CREDITO A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 02931960104 |
| 116 | IL LECCIO SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE | DEGO (SV) | LIGURIA | 01305750091 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | AZZURRA PROMOZIONI SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 03441350109 |
| 118 | COOPERATIVA DIPENDENTI O.S. SOC. COOP. A R.L. | GENOVA | LIGURIA | 02220540104 |
| 119 | RADIO COGOLETO UNO – SOC. COOP. A R.L. | COGOLETO (GE) | LIGURIA | 80085860106 |
| 120 | NULLA SECUNDA SOCIETA' COOPERATIVA | COSENZA | CALABRIA | 02872520784 |
| 121 | MARIA S.S. DELLA ROCCA SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI A R.L. | CASALNUOVO MONTEROTARO (FG) | PUGLIA | 01635170713 |
| 122 | GEM.PRINT – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | RIETI | LAZIO | 00925380578 |
| 123 | LAVORO INTESA DUE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | ROMA | LAZIO | 09696931006 |
| 124 | PRIAMO – SOC. COOP. EDILIZIA A R.L. | ROMA | LAZIO | 03022680585 |
| 125 | FALCO 2 SOC. COOP. EDILIZIA | TARANTO | PUGLIA | 02210970733 |
| 126 | PARCHEGGIO FIRENZE SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | FIRENZE | TOSCANA | 04163980487 |
| 127 | TIBERINA – PICC. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. – IN LIQUIDAZIONE | MARSCIANO (PG) | UMBRIA | 02419870544 |
| 128 | AGRI SERVICE SOC. COOP. A R.L. | GUAGNANO (LE) | PUGLIA | 01997750755 |
| 129 | LA CHIOCCIOL@ SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE | MORTARA (PV) | LOMBARDIA | 02057260180 |

**14A08021**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

### Liquidazione coatta amministrativa della «L'Albero Azzurro» società cooperativa sociale, in Trieste.

Con deliberazione n. 1683 dd.19 settembre 2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa - «L'Albero Azzurro» società cooperativa sociale con sede in Trieste, Codice fiscale n. 00824390322, costituita il 31 gennaio 1992 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A08015**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-245) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
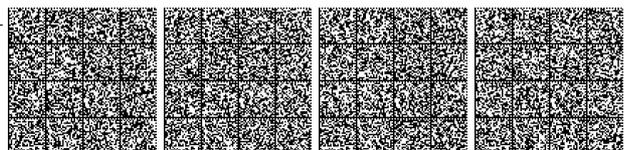
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.